



Tribunale di Lecce

Rassegna degli orientamenti giurisprudenziali del Tribunale di Lecce

Quaderno n. 6

- UFFICIO DEL MASSIMARIO -



Raccolta degli indirizzi giurisprudenziali del tribunale di lecce al 31 agosto 2023 a cura dei funzionari addetti all'Ufficio per il processo:
Dott.ssa Daniela AMATO; Dott.ssa Mirella AMATO; Dott. Luigi BIANCO; Dott.ssa Azzurra BUIA; Dott. Piero CAMPA; Dott. Saverio CANNAZZA; Dott.ssa Giovanna CAPUTO; Dott.ssa Mariangela CICCARESE; Dott. Giovanni COLAIANNI; Dott.ssa Federica CUPPONE; Dott.ssa Alessandra DE MATTEIS; Dott.ssa Sara DE MITRI; Dott.ssa Alessandra DELLE DONNE; Dott.ssa Annabella DINITTO; Dott.ssa Maria Cristina ESTRAFALLACES; Dott.ssa Silvia INGROSSO; Dott.ssa Laura LERARIO; Dott.ssa Carla LICCI; Dott.ssa Marzia LUCERI; Dott.ssa Maria Chiara MANCO; Dott. Valerio MANCUSI; Dott.ssa Beatrice MARTINA; Dott. Michele Angelo MATTIA; Dott.ssa Anna Sofia MAURO; Dott.ssa Daniela MAURO; Dott.ssa Ilaria MAURO; Dott.ssa Dorodea Maria PALADINI; Dott.ssa Rosa Francesca PASTORE; Dott.ssa Marcella PERRONE; Dott.ssa Cristina PERRUCCI; Dott. Giuseppe PETRACCA; Dott. Marco PETRACHI; Dott.ssa Ilenia PETRELLI; Dott.ssa Francesca PICCINNO; Dott. Valentino PIRELLI; Dott.ssa Elisa PISANELLO; Dott.ssa Ramona RESTA; Dott.ssa Giuseppina RIZZO; Dott.ssa Maria Rosaria ROLLO; Dott.ssa Valentina RUGGERI; Dott. Antonio RUSSETTI; Dott. Andrea RUSSO; Dott.ssa Federica TAURINO; Dott.ssa Valentina TUCCI; Dott.ssa Annalisa TUNNO; Dott.ssa Gloria VELARDO.

- AREA PENALE -

ABUSO EDILIZIO	9
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 2535 DEL 05/07/2023	9
APPROPRIAZIONE INDEBITA	10
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 793 DEL 03/03/2023	10
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ. COLLEGALE, SENT. N. 1062 DEL 20/03/2023	11
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 2251 DEL 15/6/2023 (DEP. IL 16/06/2023)	12
ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE	13
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. G.I.P., SENT. N. 632 DEL 07/06/2023	13
ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE	14
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. G.I.P./G.U.P., DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO DEL 07/09/2023	14
ATTI PERSECUTORI	15
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 2141 DEL 29/03/2023	15
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 2074 DEL 29/06/2023	16
BANCAROTTA FRAUDOLENTA	17
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 2171 DEL 12/6/2023 (DEP. IL 15/06/2023)	17
COMPETENZA PER TERRITORIO	18
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 2411 DEL 27/06/2023	18
DELITTO TENTATO	19
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ. COLLEGALE., SENT. N. 2312 DEL 06/07/2023	19
DIFFAMAZIONE.....	20
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 423 DEL 06/02/2023	20
ESTORSIONE	21
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ. PENALE, SENT. N. 1286 DEL 07/04/2023	21
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. G.I.P., SENT. N. 429 DEL 12/04/2023	22
FRAUDOLENTA DISTRUZIONE DELLA COSA PROPRIA	23
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 1319 DEL 05/04/2023	23
GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA DERIVANTE DALL'ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI.	24
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 492 DEL 09/02/2023	24
INFANTICIDIO	25
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ. COLL., SENT. N.1618 DEL 16/06/2023	25
LESIONI PERSONALI.....	26
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 38 DEL 07/09/2023	26

MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI	27
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 1121 DEL 22/03/2023	27
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. G.I.P., SENT. N. 729 DEL 04/07/2023	28
NE BIS IN IDEM	29
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 2324 DEL 20/06/2023	29
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 2505 DEL 04/07/2023	30
OMICIDIO	31
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 1619 DEL 03/05/2023.	31
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. G.I.P.-G.U.P., ORDINANZA DEL 10/07/2023	32
RAPINA IMPROPRIA	33
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 2513 DEL 04/07/2023	33
REATI CONTRO LA PUBBLICA INCOLUMITÀ	34
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 3489 DEL 23/12/2022	34
RESPONSABILITÀ IN AMBITO SANITARIO	36
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 618 DEL 17/02/2023	36

- AREA CIVILE -

APPALTO DI OPERE PUBBLICHE	38
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 1444 DEL 15/05/2023	38
APPELLO INCIDENTALI TARDIVO SULLE SPESE PROCESSUALI	39
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 2107 DEL 04/07/2023	39
ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	40
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 1414 DEL 11/05/2023	40
AZIONE REVOCATORIA	41
TRIBUNALE DI LECCE, III SEZ., SENT. N. 491 DEL 21/02/2023	41
AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE	42
TRIBUNALE DI LECCE, III SEZ., SENT. N. 496 DEL 21/02/2023	42
CESSIONE DI AZIENDA	43
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 2294 DEL 31/07/2023	43
CITTADINANZA ITALIANA	44
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. IMMIGRAZIONE, ORDINANZA DEL 18/07/2023, CRON. 2139/2023	44
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., ORDINANZA N. 7003 DEL 20/07/2023	45
COMPETENZA PER MATERIA	46
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENT. N. 295 DEL 27/01/2023	46
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 2303 DEL 02/08/2023	47
CONDOMINIO	48
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 2303 DEL 02/08/2023	48

CONFESSIONE TESTAMENTARIA.....	49
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ. CIV., SENT. N. 2083 DEL 05/07/2023 _____	49
CONTO CORRENTE COINTESTATO.....	50
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. 2390 N. DEL 31/9/2023 _____	50
CONTRATTI DELLA P.A.	51
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 1286 DEL 02/05/2023 _____	51
CONTRATTO D'OPERA	52
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 960 DEL 05/04/2022 _____	52
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 2431 DEL 11/09/2023 _____	53
CONTRATTO DI LOCAZIONE.....	54
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ. CIV., SENT. N. 2537 DEL 14/09/2022 _____	54
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ. CIV., SENT. N. 328 DEL 06/02/2023 _____	55
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ. CIV., SENT. N. 902 DEL 22/03/2023 _____	56
TRIBUNALE DI LECCE, III SEZ., ORDINANZA DEL 04/07/2023 _____	57
CONTRATTO PRELIMINARE	58
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 1411 DEL 09/05/2023 _____	58
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 1616 DEL 30/05/2023 _____	59
DANNO NON PATRIMONIALE.....	60
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 1396 DEL 10/05/2023 _____	60
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 1612 DEL 30/05/2023 _____	61
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. I, SENT. N. 2179 DEL 17/07/2023 _____	62
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 2295 DEL 31/07/2023 _____	63
DECRETO INGIUNTIVO	64
TRIBUNALE DI LECCE, III SEZ., SENT. N. 2227 DEL 21/07/2023 _____	64
DENUNCE INFONDATE	65
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 2869 DEL 14/10/2022 _____	65
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 1711 DEL 7/06/2023 _____	66
DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA.....	67
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 2039 DEL 03/07/2023 _____	67
DOVERI VERSO I FIGLI	68
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 2692 DEL 09/09/2019 _____	68
ESECUZIONE PER CONSEGNA O RILASCIO DI IMMOBILE	70
TRIBUNALE DI LECCE, III SEZ., SENT. N. 2323 DEL 08/08/2023 _____	70
INTERESSE AD AGIRE.....	71
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 1938 DEL 22/06/2023 _____	71
LAVORO SUBORDINATO (RETRIBUZIONE).	72
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAVORO, SENT. N. 784 DEL 02/03/2023 _____	72
LICENZIAMENTO DISCIPLINARE.....	73
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENT. N. 1438 DEL 11/07/2022 _____	73
LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO.....	74
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAVORO, SENT. N. 1940 DEL 05/06/2023 _____	74

NULLITÀ DEL CONTRATTO	75
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ. CIV., SENT. N. 2083 DEL 05/07/2023	75
OCCUPAZIONE SENZA TITOLO DI CESPITE IMMOBILIARE ALTRUI	76
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 1009 DEL 12/04/2022	76
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO	77
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 2089 DEL 05/07/2023	77
OPPOSIZIONE A PRECETTO.....	78
TRIBUNALE DI LECCE, III SEZ., ORDINANZA. N. 3577 DEL 13/07/2023	78
TRIBUNALE DI LECCE, III SEZ., ORDINANZA. N. 3577 DEL 13/07/2023	79
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI	80
TRIBUNALE DI LECCE, III SEZ., SENT. N. 1210 DEL 21/04/2023	80
OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE IMMOBILIARE	81
TRIBUNALE DI LECCE, III SEZ., SENT. N. 1987 DEL 27/06/2023	81
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO	82
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., ORDINANZA N. 7712 DEL 12/09/2023	82
RAPPORTO DI CONTO CORRENTE COINTESTATO TRA I CONIUGI E COMUNIONE LEGALE	83
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 1702 DEL 06/06/2023	83
RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO.....	84
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENT. N. 3141 DEL 03/01/2021	84
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENT. N. 275 DEL 27/03/2023	85
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENT. N. 1393 DEL 19/04/2023	86
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENT. N. 2367 DEL 05/07/2023	87
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENT. N. 2366 DEL 06/07/2023	88
TRIBUNALE DI LECCE, III SEZ., SENT. N. 2322 DEL 08/08/2023	89
REDDITO DI CITTADINANZA E GIOCO ONLINE	90
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ. PENALE, SENT. N. 3114 DEL 22/11/2022	90
RESPONSABILITÀ CIVILE DA REATO DI CALUNNIA.....	91
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. I, SENT. N. 2178 DEL 17/07/2023	91
RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DELL'AVVOCATO	92
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 2255 DEL 27/07/2023	92
RICONOSCIMENTO STATUS DI RIFUGIATO.....	93
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. IMMIGRAZIONE, DECRETO DEL 11/05/2023, REPERT. N. 2033/2023	93
RISARCIMENTO DEL DANNO DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI	94
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 2608 DEL 21/09/2022	94
RISARCIMENTO DEL DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE	95
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 2544 DEL 15/09/2022	95
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 1612 DEL 30/05/2023	96
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 1849 DEL 16/06/2023	97
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	98
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. 2391 N. DEL 01/09/2023	98

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE.....	99
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ. CIV., ORDINANZA DEL 28/02/2023 _____	99
SANZIONI AMMINISTRATIVE E STATO DI NECESSITA'	100
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 203 DEL 25/01/2023_____	100
SIMULAZIONE RELATIVA	101
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ. CIV., SENT. N. 2083 DEL 05/07/2023 _____	101
SINISTRO STRADALE – RIPRISTINO DEI LUOGHI	102
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 2129 DEL 11/07/2023_____	102
TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE.....	103
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAVORO, SENT. N. 1292 DEL 06/04/2023 _____	103

- AREA PENALE -

ABUSO EDILIZIO

Tribunale di Lecce, II Sez., sent. n. 2535 del 05/07/2023

Giudice Est.: dott. Luca Scuzzarella; **Pubblico Ministero:** VPO dott.ssa M.A. Pasquino

Imputato: P.F.

Sentenza di non doversi procedere ex art. 129 c.p.p.

ABUSO EDILIZIO – VINCOLO PAESAGGISTICO – SANATORIA PAESAGGISTICA – DOPPIA CONFORMITA' URBANISTICA – INTERVENTI “MINORI”

Riferimenti normativi: *art. 81, c.p.; art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380/2001; art. 181, D.Lgs. n. 42/2004.*

Il rilascio del permesso di costruire contenente accertamento di conformità ai sensi degli artt. 36 del D.P.R. n. 380/2001 e art. 167, D.Lgs. n. 42/2004 estingue il reato di cui all'art. 44, lett. c), D.P.R. n. 380/2001 in relazione ad opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico ed idrogeologico, dunque unitamente al reato paesaggistico contemplato dall'art. 181, comma 1, D.Lgs. n. 42/2004, e ogni altro reato in materia paesaggistica, ove il giudice accerti la riconducibilità dell'opera contestata nella categoria degli interventi definibili “minori” di cui all'art. 167, comma 4, D.Lgs. n. 42/2004. *(Nel caso di specie, il Giudice ha emesso sentenza di non doversi procedere a carico dell'imputato in ordine ai reati ascrittigli, stante l'intervenuta sanatoria ex art. 36 D.P.R. 380/2001 ed ex art. 167 comma 4 D.Lgs. 42/2004, sul presupposto che le opere realizzate dal medesimo, in virtù della loro natura ed impatto non comportante alcun aumento dei volumi o dell'assetto originario del territorio, dovevano ritenersi riconducibili alla categoria degli “interventi minori”, cui all'art. 167, comma 4, D.Lgs. n. 42/2004).*

APPROPRIAZIONE INDEBITA

Tribunale di Lecce, I Sez., sent. n. 793 del 03/03/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Giovanna Piazzalunga; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Cira INTERMITE

Imputato: R.S.

Condanna ex 533, 535 c.p.p.

1. REATI CONTRO IL PATRIMONIO – DELITTI – APPROPRIAZIONE INDEBITA – “TRUFFA A PIRAMIDE” – CONFIGURABILITÀ DEL REATO

Riferimenti normativi: artt. 61, n. 11 e art. 646 c.p.

Integra il delitto di appropriazione indebita la condotta dell'agente di una compagnia assicurativa che, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, si impossessi del premio di assicurazione versato dai clienti omettendo di accreditarlo alla compagnia o versandolo solo parzialmente, omettendo di annotare l'importo ricevuto negli appositi registri o registrando solo parte delle somme nell'apposito sistema operativo interno all'azienda (*Nel caso di specie, il giudice penale ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'imputato in ordine al reato al medesimo contestato, avendo costui adottato un c.d. "schema Ponzi", vale a dire un meccanismo basato sulla concreta apprensione, da parte dell'agente, di piccoli pagamenti effettuati da alcuni clienti in contanti – omettendone la registrazione nel portale aziendale –, cui venivano imputati i versamenti effettuati da altri clienti tramite assegni, con la conseguenza che il valore del denaro corrispondente agli ammanchi veniva illecitamente appreso dall'imputato, dando vita ad una "truffa a piramide"*).

Condanna ex 533, 535 c.p.p.

2. REATI CONTRO IL PATRIMONIO – DELITTI – APPROPRIAZIONE INDEBITA – MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO – INDIVIDUAZIONE

Riferimenti normativi: artt. 646 e 61 n. 11 c.p.

Il momento consumativo del reato di appropriazione indebita realizzata dal dipendente deve individuarsi nel momento in cui si verifica l'interversione del possesso delle somme, momento che, a sua volta, coincide con l'allontanamento del dipendente infedele dal posto di lavoro, ciò in quanto, fino a quel momento, quest'ultimo si trova nelle condizioni di coprire gli ammanchi, non realizzando la consumazione del reato (*Nel caso di specie, il giudice penale ha escluso la prescrizione del reato contestato sul presupposto che l'imputato, fino al momento dell'allontanamento dal posto di lavoro, attesa la natura fungibile del denaro oggetto dell'indebita appropriazione, si trovava nelle condizioni di reintegrare le somme incassate, impedendo la consumazione del reato*).

Tribunale di Lecce, II Sez. Collegiale, sent. n. 1062 del 20/03/2023

Giudice Est.: Dott. Pietro Baffa; **Pubblico Ministero:** Dott. Alberto Santacatterina

Imputato: P.A.

Condanna ex artt. 533 e 535 c.p.p.

REATI FALLIMENTARI - FATTI DI BANCAROTTA - FALLIMENTO DI SOCIETÀ CAGIONATO PER EFFETTO DI OPERAZIONI DOLOSE - OPERAZIONI DOLOSE - NOZIONE – FATTISPECIE.

Riferimenti normativi: *art. 223, comma 2, n. 2, Legge Fallimentare.*

In tema di bancarotta fraudolenta, le operazioni dolose di cui all'art 223, comma secondo, n. 2, l. fall., attengono non solo alla commissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo nell'esercizio della carica ricoperta, ma anche ad atti intrinsecamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria dell'impresa e suppongono sempre una indebita diminuzione dell'asse attivo, ossia un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa. In altri definitiva, la fattispecie in esame postula una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non già direttamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione, occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturale riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato. *(Nel caso di specie, il Collegio ha affermato la responsabilità, ex art. 223, comma secondo, n. 2, l. fall., nei confronti dell'amministratore di fatto di una società che con le sue condotte, in particolare omettendo sistematicamente di versare i contributi previdenziali, assistenziali ed altre voci retributive, ovvero aumentando ingiustificatamente l'esposizione debitoria nei confronti dell'Erario, ha integrato le operazioni dolose che hanno causato il dissesto della società.)*

Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 2251 del 15/6/2023 (dep. il 16/06/2023)

Giudice Est.: Dott. Pietro Baffa; **Pubblico Ministero:** VPO Dott. Vito Aprile

Imputato: S.S.

Condanna ex artt. 533 e 535 c.p.p.

APPROPRIAZIONE INDEBITA – MERO INADEMPIEMTO CIVILISTICO – DIFFERENZA.

Riferimenti normativi: *artt. 646 e 61, n. 11, c.p.;*

In tema di appropriazione indebita, la semplice omessa restituzione di un bene – anche ricevuto per ragioni di prestazione d’opera – non integra il reato di cui all’art. 646 c.p. bensì una sola fattispecie civilistica di inadempimento allorquando non vi sia una conclamata interversione del possesso così da farsi salva sempre la possibilità per la persona offesa di rientrare in possesso della sua *res*; viceversa, deve ritenersi perfettamente integrato il reato *de quo* ove si verifichi per la vittima una obiettiva impossibilità materiale di rientrare in possesso del suo bene a causa della condotta dell’agente che, in base ad alcuni elementi sintomatici, sia tale da declinarsi in una inequivoca interversione del possesso. (*Fattispecie in cui il Tribunale ha ritenuto integrato il reato di appropriazione indebita aggravata dall’abuso di prestazione d’opera da parte di un gioielliere che, avendo ricevuto per ragioni di lavoro, due monili in oro giallo, aveva omesso di restituirli al legittimo proprietario rendendosi assolutamente irreperibile, omettendo di rispondere alle numerose sollecitazioni della persona offesa e scomparendo nella nulla sino alla chiusura definitiva della sua attività di gioielliere*).

**ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE
STUPEFACENTI O PSICOTROPE**

Tribunale di Lecce, Sez. G.I.P., sent. n. 632 del 07/06/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Maria Francesca Mariano; **Pubblico Ministero:** Dott. Alessio Coccioli

Imputato: N.Y.

Condanna ex artt. 438-442, 533, 535 c.p.p.

ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL NARCOTRAFFICO – PARTECIPAZIONE – PROVA –
DESUMIBILITA' DAI RAPPORTI CON IL CAPO DEL SODALIZIO

Riferimenti normativi: *art. 74, comma 1, 2 e 3, D.P.R. n. 309/1990*

La prova della partecipazione da parte di un cittadino extracomunitario ad una associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti può essere desunta dalla accertata sussistenza di un costante rapporto con il soggetto che, nel sodalizio, rivestiva il ruolo di capo ed al quale era costantemente assicurato il procacciamento di droga nel proprio paese d'origine da immettere, poi, sul territorio interno, a nulla rilevando l'omessa individuazione o l'omesso sequestro di precise quantità di stupefacente, posto che tale proficua collaborazione si innesta in un sottostante rapporto fiduciario qualificabile in termini di appartenenza allo stesso contesto criminoso. *(Nel caso di specie, dai dialoghi captati è emersa la disponibilità dell'imputato a procurare stabilmente droga importandola dal Marocco tramite un cugino ad un sodalizio diretto al narcotraffico sul territorio italiano, in tal modo divenendo un punto nevralgico nel meccanismo di spaccio).*

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

Tribunale di Lecce, Sez. G.I.P./G.U.P., decreto di sequestro preventivo del 07/09/2023

Giudice Est.: Dott. Marcello Rizzo; **Pubblico Ministero:** Dott. Milto Stefano De Nozza

Imputati: D.S. F. + altri.

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE – CON ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI – CONCORSO TRA I REATI.

Riferimenti normativi: *artt. 416 c.p., 452- quaterdecies, c.p.*

É configurabile il concorso tra i reati di associazione per delinquere (di cui all'art. 416 cod. pen.) e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (di cui all'art. 260 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), non sussistendo tra gli stessi rapporto di specialità, trattandosi di reati che presentano oggettività giuridiche ed elementi costitutivi diversi, atteso che il primo si connota per un'organizzazione, anche minima, di uomini e mezzi funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti in modo da turbare l'ordine pubblico, mentre il secondo si caratterizza per l'allestimento di mezzi e attività continuative e per il compimento di più operazioni finalizzate alla gestione abusiva di rifiuti, così da esporre a pericolo la pubblica incolumità e la tutela dell'ambiente (*Nel caso di specie, il giudice penale ha ritenuto sussistente il concorso tra il reato associativo e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, ritenendo che gli indagati si siano associati al fine di commettere una serie indeterminata di delitti in materia di gestione illecita di rifiuti, compiendo quotidiane operazioni di prelievo di liquami da pozzi neri o da fosse Imhoff, di trasporto e di sversamento illecito dei rifiuti all'interno delle condotte fognarie pubbliche*).

ATTI PERSECUTORI

Tribunale di Lecce, I Sez., sent. n. 2141 del 29/03/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Annalisa de Benedictis; **Pubblico Ministero:** VPO Dott.ssa Anna Maria Filippo

Imputati: M.T.

Assoluzione ex art. 530 c.p.p.

ATTI PERSECUTORI – RISCONTRI ESTRINSECI – CONSULENZA TECNICA DI PARTE

Riferimenti normativi: *artt. 61 comma 1, n. 11 quinquies e art. 612 bis, commi 1 e 2, c.p.*

Non risulta dimostrato il reato di atti persecutori allorquando, sulla base della consulenza tecnica di parte, residuano dubbi circa la credibilità della denunciante sulla reiterazione delle condotte persecutorie e sulla loro idoneità a cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura. *(Nel caso di specie, il Giudice ha assolto l'imputato, ritenendo, sulla scorta della consulenza tecnica di parte, che la descrizione del medesimo come l'amante disperato che non si rassegnava alla decisione presa dalla persona offesa di interrompere il rapporto adulterino e che cercava insistentemente la medesima per indurla a rivedere la decisione definitiva stride col materiale estratto dal suo cellulare, che mostra, invece, due persone che avevano l'abitudine di incontrarsi furtivamente e di consumare rapporti sessuali. Pertanto, in presenza di tali riscontri, le dichiarazioni della persona offesa non sono state ritenute attendibili, palesandosi piuttosto il tentativo di porre rimedio alla disastrosa situazione che andava profilandosi, a seguito della scoperta da parte del marito della relazione extraconiugale).*

Tribunale di Lecce, I Sez., sent. n. 2074 del 29/06/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Maddalena Torelli; **Pubblico Ministero:** VPO Dott. Vito Aprile

Imputato: D.N.A.

Condanna ex art. 533 c.p.p.

ATTI PERSECUTORI – INSUSSITENZA – RIQUALIFICAZIONE – ESERCIZIO ARBITRARIO
DELLE PROPRIE RAGIONI

Riferimenti normativi: *art. 612 bis c.p.*

Non integra il reato di atti persecutori la condotta dell'imputato, allorquando i comportamenti aggressivi posti in essere nei confronti del fratello non siano sorretti da un intento persecutorio ma dalla ragionevole convinzione che si stia esercitando un preteso diritto oggetto di contesa. Nel caso di specie, il Giudice ha riqualificato il reato ascritto all'imputato, ritenendo che la pretesa di ottenere il contributo delle spese delle utenze relative all'abitazione ove i fratelli avevano convissuto non integrasse la reiterazione di condotte persecutorie nei confronti del fratello bensì la convinzione di stare esercitando un preteso diritto nel ragionevole convincimento della sua legittimità.

BANCAROTTA FRAUDOLENTA

Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 2171 del 12/6/2023 (dep. il 15/06/2023)

Giudice Est.: Dott. Pietro Baffa; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Simona Rizzo

Imputato: C.C.

Condanna ex artt. 533 e 535 c.p.p.

BANCAROTTA FRAUDOLENTA – REATO COMMESSO DA PERSONA DIVERSA DAL FALLITO – AMMINISTRATORE DI FATTO – NOZIONE – INDICI SINTOMATICI.

Riferimenti normativi: *artt. 110 c.p., 223, comma 1 in relazione all'art. 216, comma 1, n. 1 e 219, comma 1 e 2, n. 1, L.F.;*

In tema di bancarotta fraudolenta, colui che assume il ruolo di amministratore di fatto, in base alla disciplina prevista dall'art. 2639 c.c., deve ritenersi responsabile di tutti i comportamenti, sia omissivi che commissivi, posti in essere dall'amministratore di diritto – al quale è sostanzialmente equiparato – essendo egli tenuto ad impedire *ex art. 40, comma 2, c.p.* le condotte illecite riguardanti l'amministrazione della società o a pretendere l'esecuzione degli adempimenti previsti dalla legge. *(Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto corretta l'individuazione dell'imputato quale amministratore di fatto di una società fallita – con conseguente condanna dello stesso per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale – in quanto effettuata sulla base di indici sintomatici quali: il conferimento di poteri di rappresentanza in nome e per conto di uno degli amministratori di diritto della società in fondamentali settori dell'attività di impresa, la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, la conoscenza dell'amministratore di fatto da parte dei dipendenti).*

COMPETENZA PER TERRITORIO

Tribunale di Lecce, II Sez., sent. n. 2411 del 27/06/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Bianca Maria Todaro; **Pubblico Ministero:** VPO Dott.ssa Troiano Monica Anna

Imputato: M.P.

TRUFFA ONLINE – FRODE INFORMATICA - COMPETENZA TERRITORIALE –
INSUSSITENZA

Riferimenti normativi: *art. 640 ter c.p.; art. 23 c.p.p.*

Il reato di frode informatica, al pari del reato di truffa, si consuma nel momento e nel luogo in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui. Nel caso in cui la persona offesa abbia effettuato il pagamento mediante bonifico “istantaneo” il reato si consuma nel luogo in cui la persona offesa ha proceduto alla disposizione di pagamento in quanto, come nel caso di accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie “postepay”), con la predetta modalità operativa si determina un trasferimento di denaro immediato e non revocabile. *(Nel caso di specie, il Giudice ha dichiarato l'incompetenza territoriale del Tribunale di Lecce in favore di quello di Brindisi in quanto, avendo la persona offesa effettuato in favore dell'imputato un bonifico istantaneo, si è ritenuto territorialmente competente il Tribunale nel cui circondario ha avuto luogo la disposizione di pagamento).*

DELITTO TENTATO

Tribunale di Lecce, I Sez. Collegiale., sent. n. 2312 del 06/07/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Maddalena Torelli; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Maria Vallefucoco

Imputato: M.G.

Condanna ex artt. 521, 533, 535 c.p.p.

DELITTO TENTATO – TENTATO OMICIDIO – IDONEITA` E UNIVOCITA` DEGLI ATTI –
PROVA DEL DOLO – LESIONI PERSONALI

Riferimenti normativi: *art. 56 c.p.*

Ai fini della configurabilità del tentativo, i requisiti di idoneità e univocità degli atti a ledere il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, devono potersi desumere obiettivamente dalla condotta, senza che possa farsi riferimento alle intenzioni dell'agente; sotto il profilo soggettivo, la prova del dolo ha natura inferenziale e, dunque, deve desumersi da elementi fattuali della condotta (in particolare dalle modalità estrinseche della stessa, dal comportamento precedente e successivo alla commissione del fatto e dallo scopo perseguito dall'agente), idonei a far emergere il reale atteggiamento psicologico dell'agente, indipendentemente dalla mancata realizzazione dell'evento (*Nel caso di specie, sotto il profilo oggettivo, gli atti posti in essere dagli aggressori - uno dei quali imputato nel presente procedimento, sono stati considerati, secondo il criterio della prognosi postuma, idonei ex ante a cagionare la morte della p.o. - in considerazione della reiterazione dei colpi, della delicatezza delle zone del corpo colpite e della simultaneità delle condotte di più soggetti nei confronti di una sola vittima; sul versante soggettivo, tuttavia, non sono emersi elementi idonei ad affermare con certezza che il fine ultimo degli aggressori fosse quello di uccidere la vittima; il compendio probatorio, infatti, ha escluso tanto la configurazione del dolo generico richiesto dalla norma incriminatrice, (gli autori del reato hanno agito senza armi e per futili motivi), tanto del dolo alternativo invocato dall'accusa, inteso quale rappresentazione dell'evento morte come alternativo al ferimento; il tentato omicidio di cui all'originaria imputazione, pertanto, è stato riqualificato e l'imputato è stato condannato per il reato di lesioni in concorso, aggravate dall'essere il fatto commesso dal più persone riunite e dai futili motivi).*

DIFFAMAZIONE

Tribunale di Lecce, I Sez., sent. n. 423 del 06/02/2023

Giudice mon.: Dott.ssa Maddalena TORELLI; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa F. MIGLIETTA

Imputato: P. G.L.

Condanna ex artt. 533, 535 e 538 c.p.p.

OFFESE RECAE A MEZZO POSTA ELETTRONICA – DIFFAMAZIONE AGGRAVATA – ELEMENTI COSTITUITI DEL REATO

Riferimenti normativi: *art. 595, comma 3, c.p.*

Il reato di diffamazione aggravata ex art. 595 comma 3 c.p. è correttamente configurato nella fattispecie concreta, (...) l'oggetto giuridico tutelato dall'art. 595 c.p. è rappresentato dalla reputazione che costituisce il profilo esteriore dell'onore, inteso come bene giuridico costituzionalmente orientato e riconosciuto nell'art. 3 della Costituzione, che ascrive a tutti i cittadini pari dignità sociale. Come richiesto dalla legge, la condotta presenta i seguenti requisiti: l'assenza dell'offeso e conseguente impossibilità della persona offesa di percepire direttamente l'addebito diffamatorio, l'offesa alla reputazione di una persona (nel caso di specie, l'accusa di corruzione e di aver commesso altri reati), intesa come uso di parole o di atti destinati a ledere l'onore e quindi provocanti una lesione a tale bene; tuttavia, perché sia integrato tale requisito non si richiede necessariamente il verificarsi della lesione, essendo la diffamazione un reato di pericolo; la comunicazione con due o più persone, che siano in grado di percepire l'offesa e di comprenderne il significato. *(Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto sussistenti le condizioni per la qualificazione della condotta dell'indagato quale diffamazione aggravata in ragione delle e - mail inviate dal P., ad una pluralità di destinatari diversi dalle persone offese, aventi contenuto inequivocabilmente offensivo della reputazione di M. e F. (odierne persone offese)).*

ESTORSIONE

Tribunale di Lecce, II sez. penale, sent. n. 1286 del 07/04/2023

Giudice Dott.ssa Cinzia Vergine **Pubblico Ministero** V.P.O. Dott.ssa Giuliana Santese

Imputato A. R.

Esito : condanna

ESTORSIONE – CONTRATTO DI LAVORO CONCLUSO A CONDIZIONI SVANTAGGIOSE –
DEPENDENTE – MINACCIA DI LICENZIAMENTO

Riferimenti normativi: *art. 629 c.p.*

Integra reato di estorsione la condotta del datore che, al momento dell'assunzione, approfittando della situazione del mercato del lavoro, propone agli aspiranti dipendenti trattamenti economici peggiori rispetto a quelle previste dal contratto di lavoro da sottoscrivere, mettendo i medesimi di fronte alla difficile scelta di sottostare a condizioni di lavoro deteriori oppure non ottenere il posto lavoro. *(Nel caso di specie il Giudice ha ritenuto colpevole un datore di lavoro che assumeva i propri dipendenti a condizione che questi restituissero parte del compenso ricevuto in busta paga, sul presupposto che l'accordo raggiunto approfittando della loro condizione di bisogno non costituisce frutto di una libera scelta contrattuale ma piuttosto di una costrizione della parte economica più forte ai danni di quella più debole).*

Tribunale di Lecce, Sez. G.I.P., sent. n. 429 del 12/04/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Maria Francesca Mariano; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Giorgia Villa

Imputato: G.T.

Condanna ex artt. 533 e 535 c.p.p.

DELITTO DI ESTORSIONE – CONFIGURABILITA’ – RAGIONI

Riferimenti normativi: *art. 629 c.p.*

È qualificabile in termini di estorsione ogni comportamento, idoneo a piegare le resistenze della vittima, avente un forte contenuto intimidatorio sia per le minacce verbali profferite ed insistentemente reiterate, sia per i toni e i modi in cui esse sono esposte, accompagnate dal riferimento a persone non meglio precisate, al fine diretto di riscuotere per il loro tramite un credito non più dovuto perché già restituito. *(Nel caso di specie, ad escludere che vi fosse la volontà della persona offesa di sottrarsi ad un debito contratto con l'imputato soccorre il dato oggettivo offerto dalla denuncia sporta dal G.T., cui seguì, però, la remissione di querela a seguito dell'intervenuto pagamento delle somme in oggetto).*

FRAUDOLENTA DISTRUZIONE DELLA COSA PROPRIA

Tribunale di Lecce, I Sez., sent. n. 1319 del 05/04/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Elena Coppola; **Pubblico Ministero:** VPO Dott.ssa M. Antonella Pasquino

Imputato: P.M. (+1)

Condanna ex artt. 533 e 535 c.p.p.

1. REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FRAUDOLENTA DISTRUZIONE DELLA COSA PROPRIA - IN GENERE - REATO A CONSUMAZIONE ANTICIPATA - CONSEGUIMENTO EFFETTIVO DI UN VANTAGGIO - ESCLUSIONE – FATTISPECIE TENTATA.

Riferimenti normativi: artt. 56 e 642 c.p.

Il reato previsto dall'art. 642 c.p. è a consumazione anticipata e, pertanto, non richiede il conseguimento effettivo di un vantaggio - che non si identifica necessariamente nell'indennizzo ma può consistere in qualsiasi beneficio connesso al contratto di assicurazione - ma soltanto che la condotta fraudolenta sia diretta ad ottenerlo e idonea a raggiungere lo scopo. *(Nel caso di specie, il giudice penale ha ritenuto, riqualificando il reato contestato agli imputati dalla forma tentata a quella consumata, il delitto de quo consumato in tutti i suoi elementi, in considerazione della circostanza che uno dei correi aveva semplicemente denunciato alla compagnia assicurativa dell'altro un sinistro di fatto inesistente senza, tuttavia, conseguire il relativo profitto. In parte motiva, il giudicante ha osservato come, la conferma dell'anticipazione della soglia di punibilità, sia da rinvenire nel secondo comma dall'art. 642 c.p. che prevede un aumento di pena se il colpevole consegue l'intento).*

2. CONCORSO NEL REATO - NECESSITÀ DEL RAPPORTO CONTRATTUALE TRA AUTORE E COMPAGNIA ASSICURATIVA – REATO PROPRIO - ESCLUSIONE – CONCORSO.

Riferimenti normativi: artt. 110, 640 e 642 c.p.

La fattispecie prevista dall'art. 642 c.p. costituisce un'ipotesi speciale di truffa e non integra un reato "proprio" attribuibile esclusivamente al contraente del rapporto assicurativo, potendo essere ravvisata in ogni azione fraudolenta diretta a ledere il patrimonio delle compagnie assicuratrici attraverso la manipolazione illecita del rapporto contrattuale, attuabile anche da soggetti estranei al sinallagma contrattuale. *(Il giudice penale, nel caso di specie, valorizzando il rapporto di specialità tra il reato de quo e quello di truffa, ha ritenuto che la condotta oggetto del capo di imputazione fosse ascrivibile altresì al soggetto estraneo al rapporto contrattuale assicurativo, escludendo, in tal senso, la natura propria del reato in oggetto).*

**GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA DERIVANTE
DALL'ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI.**

Tribunale di Lecce, II Sez., sent. n. 492 del 09/02/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Valeria Fedele; **Pubblico Ministero:** VPO Dott. Gioacchino Argentino

Imputato: F.F.

Assoluzione 530 cpv c.p.p.

GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA – INDICI SOMATICI – CODICE DELLA STRADA – INCIDENTE STRADALE CAUSATO DALLO STATO DI ALTERAZIONE PSICOFISICA – ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA' DELL'AGENTE.

Riferimenti normativi: *art. 187, commi 1 e 1 bis, Codice della Strada.*

La condotta tipica del reato di cui all'art. 187, comma 1, C.d.S. è quella di colui che guida nello stato di alterazione psico-fisica determinato dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e non semplicemente quella di chi guida dopo aver assunto tali sostanze; non è sufficiente, quindi, che il guidatore abbia assunto sostanze stupefacenti prima di porsi alla guida ma è necessario che egli intraprenda detta condotta in stato di alterazione psico-fisica determinato dalla assunzione di droghe. Invero, perché possa affermarsi la responsabilità dell'imputato non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si era posto alla guida, egli avesse assunto stupefacenti, ma altresì che abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione. *(Nel caso di specie, il giudice penale ha ritenuto non configurabile la responsabilità dell'agente in ordine al reato di guida in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti, atteso che gli agenti intervenuti sul luogo dell'incidente non hanno potuto eseguire alcun accertamento diretto su F.F., essendo il medesimo già stato trasportato d'urgenza presso il nosocomio prima dell'intervento degli operatori. Pertanto, lo stato di alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di stupefacenti non è stato in effetti riscontrato nell'immediato tramite una diretta percezione da parte degli operanti ma solo a seguito dell'effettiva sottoposizione di F.F. alle analisi del sangue. Motivo per il quale l'organo giudicante ha ritenuto di dover mandare assolto l'imputato, condividendo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la dimostrazione della guida in stato di alterazione derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti può dirsi raggiunta attraverso la combinazione del risultato di dette analisi con altri elementi indiziari, costituenti indici sintomatici dell'alterazione.)*

INFANTICIDIO

Tribunale di Lecce, I sez. coll., sent. n.1618 del 16/06/2023

Giudice Estens.: dott.ssa Maddalena Torelli; **Presidente:** dott. Fabrizio Malagnino; **Pubblico Ministero** dott. Alessandro Prontera

Imputato: D.C.F.

Condanna ex art. 533 c.p.p.

TENTATO OMICIDIO- RIQUALIFICAZIONE- TENTATO INFANTICIDIO IN CONDIZIONI DI ABBANDONO – VALUTAZIONE SOGGETTIVA

Riferimenti normativi: *art. 578 c.p.*

Integra il reato di infanticidio, e non quello di omicidio, la condotta perpetrata nella sussistenza dello stato di abbandono materiale e morale della madre al momento del parto, tale da determinarne l'istinto omicidiario. L'accertamento dello stato di abbandono – quale requisito della fattispecie di cui all'art. 578 c.p. – deve essere effettuato in chiave soggettiva o comunque in senso individualizzante: tale condizione va accertata sulla base di dati di fatto riscontrabili obiettivamente, che caratterizzano la vita familiare e sociale dell'imputata, tanto da indurre una convinzione di solitudine esistenziale di derelizione e di privazione di assistenza e sostegno da parte del contesto familiare e sociale. Nel caso di specie, il Collegio ha condannato l'imputata – riqualificando il fatto nel delitto di cui agli artt. 56-578 c.p. a fronte di un'originaria imputazione di tentato omicidio - avendo accertato che il turbamento materiale, psichico ed emotivo correlato alla gravidanza e al parto ha svolto un ruolo attivo nel determinismo dell'evento criminoso, tenuto conto della circostanza concreta che l'autrice del fatto, inserita in un nucleo familiare disfunzionale e con problematiche di coppia nonché priva di rapporti con la famiglia di origine, ha tenuto nascosta la gravidanza.

LESIONI PERSONALI

Tribunale di Lecce, I Sez., sent. n. 38 del 07/09/2023

Giudice Est.: Dott. M. Marangio Mauro; **Pubblico Ministero:** VPO Dott. G. Argentino

Imputato: V.O.

Rigetto dell'appello proposto dall'imputato avverso sentenza del Giudice di Pace.

REATI CONTRO LA PERSONA – DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE – LESIONI PERSONALI VOLONTARIE – IN GENERE – ACUFENE – MALATTIA EX ART. 582 COD. PEN. – SUSSISTENZA – RAGIONI.

Riferimenti normativi: *art. 582 c.p.*

In tema di lesioni personali volontarie, integra il concetto di malattia di cui all'art. 582 cod. pen. l'acufene, in quanto disturbo caratterizzato dalla percezione di suoni non legati a stimoli esterni, e, come tale, idoneo a determinare un'alterazione funzionale dell'organismo. *(Nel caso di specie, il giudice ha condannato l'imputato per aver aggredito la persona offesa con un violento schiaffo al volto, causandole un deficit dell'udito e acufene.)*

MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI

Tribunale di Lecce, I Sez., sent. n. 1121 del 22/03/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Elena Coppola; **Pubblico Ministero:** VPO Dott.ssa Maria Ligorio

Imputato: T.T.

Condanna ex artt. 533 e 535 c.p.p.

DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA - DELITTI CONTRO L'ASSISTENZA FAMILIARE –
MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA - IN GENERE – ELEMENTO SOGGETTIVO –
ESCLUSIONE – RIQUALIFICAZIONE

Riferimenti normativi: *art. 572 e 582 c.p.*

Non ricorre l'elemento soggettivo del delitto di maltrattamenti in famiglia, consistente nel mantenere un comportamento che sia causa di sofferenza e abbia effetto di degradazione dei rapporti con i conviventi, qualora manchi la precisa volontà di produzione dell'evento, ovvero dello stato di soggezione nella vittima, sicché l'offensività del bene protetto dalla norma in questione si attua nel momento in cui si crea per la persona offesa la situazione di sofferenza in cui è costretta a vivere. *(In parte motiva, il giudice ha precisato come, l'esclusione dell'evento del reato di maltrattamenti in famiglia contestato all'imputato e del relativo elemento soggettivo, comunque permetteva di ritenere sussistenti i reati di percosse e lesioni in continuazione, attese le plurime condotte in esso ricomprese).*

Tribunale di Lecce, Sez. G.I.P., sent. n. 729 del 04/07/2023

Giudice Est.: Dott. Sergio Mario Tosi; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Giorgia Villa

Imputato: C.C.

Condanna ex artt. 442, 533 e 535 c.p.p.

MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI O CONVIVENTI – AGGRAVANTE

Riferimenti normativi: *art. 572, commi 1 e 2, c.p.*

Nella pluralità di condotte commissive od omissive sussumibili nella fattispecie incriminatrice in esame non si ravvisa la circostanza aggravante dei futili motivi, la quale sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare più che una causa determinante dell'evento un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento. Ancora, non ricorrono i presupposti per l'applicazione della circostanza aggravante della minorata difesa ai fini della cui integrazione le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso, nonché della recidiva, nell'ipotesi in cui la reiterazione del reato da parte dell'agente non appare sintomatica di una maggiore riprovevolezza della condotta e di un'accresciuta pericolosità del suo autore, in ragione della natura dei precedenti reati commessi, del tipo di devianza di cui essi sono espressione, della loro non omogeneità, nonché della loro qualità e del grado di offensività dimostrato e della non breve distanza temporale intercorsa rispetto alle condanne irrevocabili che si evincono dal certificato del casellario. *(Nel caso di specie, l'imputato veniva condannato per il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi perché, pur sottoposto alla misura cautelare personale dell'allontanamento dall'abitazione familiare e del divieto di avvicinamento alla convivente e ai di lei figli, maltrattava la donna e i figli della medesima, sottoponendoli a continue vessazioni e in particolare apostrofando continuamente la persona offesa con epiteti ingiuriosi, colpendola più volte e ancora mettendo a soqquadro e danneggiando la casa.)*

NE BIS IN IDEM

Tribunale di Lecce, II Sez., sent. n. 2324 del 20/06/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Bianca Maria Todaro; **Pubblico Ministero:** VPO Dott.ssa Giovanna Facendola

Imputato: A.C.

Condanna ex artt. 533 - 535 c.p.p

ACCENSIONI ED ESPLOSIONI PERICOLOSE – PRECEDENTE DASPO – INSUSSISTENZA DI NE BIS IN IDEM.

Riferimenti normativi: *art. 703, comma 2, c.p.; art. 649 c.p.p.*

L'applicazione nei confronti dell'imputato di precedente DASPO non costituisce sanzione penale ai sensi della normativa CEDU, stante la sua eminente funzione preventiva; pertanto, la misura del DASPO può essere disposta anche in relazione ai medesimi fatti di reato che hanno comportato l'inflizione di una pena da parte del giudice, senza che ciò dia luogo a un "bis in idem" (Sent. Cedu I sez. I n. 19120/2015). *(Nel caso di specie il Giudice ha ritenuto che non fosse configurabile la preclusione di precedente giudicato nei confronti dell'imputato che, dopo aver acceso pericolosamente una sciarpa all'interno del settore Curva Sud e aver ricevuto la misura del Daspo, è stato sottoposto a procedimento penale per il delitto di cui all'art. 703 comma 2 c.p).*

Tribunale di Lecce, II Sez., sent. n. 2505 del 04/07/2023

Giudice Est.: dott. Luca Scuzzarella; **Pubblico Ministero:** VPO dott.ssa Giuliana Santese

Imputato: S.M.

Non doversi procedere ex artt. 129 e 649 c.p.p.

MANCATA ESECUZIONE DOLOSA DI UN PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE – *NE BIS IN IDEM* SOSTANZIALE

Riferimenti normativi: artt. 388, comma 2, c.p. e 649 c.p.p.

L'emissione di un'ordinanza di archiviazione nei confronti dell'imputato osta al successivo esercizio dell'azione penale per i medesimi fatti, atteso che il divieto del doppio processo opera anche nel caso di provvedimenti decisori dotati di una forza preclusiva limitata. *(Nel caso di specie, il Giudice ha emesso sentenza di non doversi procedere per "ne bis in idem" sostanziale, nei confronti dell'imputato, in merito al medesimo fatto di reato già definito con ordinanza di archiviazione dal GIP presso il Tribunale di Lecce, sul presupposto che l'ordinanza di archiviazione, essendo un provvedimento emesso dal giudice nel contraddittorio tra le parti, dotato di stabilità e definitività, deve intendersi come preclusivo al nuovo esercizio dell'azione penale per i medesimi fatti a carico dello stesso imputato, in ossequio ad un'interpretazione dell'art. 649 c.p.p. conforme alla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, richiamante gli artt. 4, comma 1 e 2, Prot. 7, Cedu e dall'art. 50 Carta di Nizza).*

OMICIDIO

Tribunale di Lecce, I Sez., sent. n. 1619 del 03/05/2023.

Giudice Est.: Dott.ssa Annalisa de Benedictis; **Pubblico Ministero:** Dott. Alberto Santacatterina

Imputato: Z.S.

Assoluzione ex art. 530 c.p.p.

OMICIDIO COLPOSO – NESSO DI CAUSALITA' – CONSULENZE TECNICHE

Riferimenti normativi: *art. 589, commi 1, 3 e 4, c.p.*

Nell'ipotesi di sinistro mortale, deve essere esclusa la penale responsabilità dell'imputato, dirigente responsabile dell'ufficio preposto alla gestione e alla manutenzione della strada provinciale, che abbia ommesso di predisporre adeguate barriere protettive di un albero di ulivo, contro il quale collideva l'autoveicolo che procedeva a velocità sostenuta, comunque inadeguata allo stato dei luoghi, cagionandosi così la morte di tutti i passeggeri. *(Nel caso di specie, i consulenti della difesa escludevano che l'eventuale presenza di una barriera protettiva fosse in grado di arginare fuoriuscite di veicoli provenienti dalla carreggiata opposta, fermo restando che, sulla base delle prescrizioni vigenti, non è obbligatorio apporre barriere su strade che abbiano un limite di velocità non superiore a 50 km/h. Inoltre, il tratto interessato dal sinistro non era caratterizzato da una apprezzabile incidenza di sinistri stradali per cui, in difetto di adeguate risorse, non doveva essere assunta una particolare iniziativa di protezione. Il sinistro in cui avevano trovato la morte il conducente e i passeggeri del veicolo coinvolto era stato determinato esclusivamente dalla condotta di guida imprudente e inosservante dei limiti di velocità. Pertanto, l'imputato è stato assolto dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste).*

Tribunale di Lecce, Sez. G.I.P.-G.U.P., ordinanza del 10/07/2023

Giudice Est.: Dott. Marcello Rizzo; **Pubblico Ministero:** Dott. Milto Stefano De Nozza

Imputati: K.R. + altri

OMICIDIO – CIRCOSTANZE AGGRAVANTI – ERGASTOLO – APPLICABILITÀ.

Riferimenti normativi: *artt. 575 e 577, c.p.*

Le circostanze aggravanti previste dall'art. 577, primo comma, n. 1 e capoverso, cod. pen., seppure soggettive ai sensi dell'art. 70, primo comma n. 2, cod. pen., se conosciute o ignorate per colpa, si comunicano al concorrente. Invero i rapporti tra colpevole e offeso previsti dall'art. 577 cod. pen. in relazione al delitto di cui all'art. 575 stesso codice qualificano il delitto in termini di gravità tali che la coscienza etica comune che ne ha sempre avvertito la maggiore rimproverabilità non solo in considerazione del rapporto che lega offensore e offeso, ma anche perché in tal senso l'omicidio (che è fratricidio, matricidio, uxoricidio, ecc.) offende i valori etico sociali che oggi sono tutelati dagli artt. 29 e 30 della Costituzione (*Nel caso di specie, il giudice penale ha ritenuto applicabile la circostanza aggravante di cui all'art. 577 comma 1 anche al concorrente che era stato messo a conoscenza del rapporto di parentela esistente tra vittima e mandante dell'omicidio e che aveva dato adesione alla realizzazione dell'evento, condividendo la decisione omicidiaria del congiunto della vittima.*)

RAPINA IMPROPRIA

Tribunale di Lecce, II Sez., sent. n. 2513 del 04/07/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Valeria Fedele; **Pubblico Ministero:** VPO Dott.ssa Cira Intermite

Imputato: F.N.P.

Condanna 533 – 535 c.p.p.

RAPINA IMPROPRIA – IMPUNITA’ – VIOLENZA E MINACCIA – CONFIGURABILITA’ TENTATIVO.

Riferimenti normativi: *artt. 56 e 628, comma 2, c.p.*

Si configura il reato di tentata rapina impropria, e non di rapina consumata, allorquando il soggetto agente ponga in essere atti diretti in maniera non equivoca a sottrarre il bene di proprietà altrui, non portandoli a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà e adoperando violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità. *(Il Giudice penale, nel caso di specie, ha riqualificato la condotta dell'agente nelle forme del tentativo di rapina impropria, avendo il F.N.P. posto in essere atti idonei e diretti in maniera non equivoca a sottrarre il ciclomotore di proprietà del D. V., in particolare consistiti nella forzatura del nottolino e nella rottura del bloccasterzo, non portato a compimento a causa dell'intervento di L.A. e L.F., nei confronti dei quali l'imputato aveva adoperato la violenza per assicurarsi l'impunità).*

REATI CONTRO LA PUBBLICA INCOLUMITÀ

Tribunale di Lecce, I Sez., sent. n. 3489 del 23/12/2022

Giudice Est.: Dott.ssa Giovanna Piazzalunga; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Anna MURIANNA

Imputato: A.C.M. +1

Assoluzione ex 530, comma 1 c.p.p.

1. REATI CONTRO L'INCOLUMITA' PUBBLICA – DELITTI – DELITTI COLPOSI – DI DANNO O DI PERICOLO – LESIONI PERSONALI COLPOSE – SPETTACOLO PIROTECNICO – AUTORIZZAZIONI – POSIZIONE DI GARANZIA – RESPONSABILITA' – SINDACO

Riferimenti normativi: *artt. 47 e ss., R. D. 18 giugno 1931, n. 773; art. 590 c.p.*

In caso di danni subiti da uno spettatore colpito da detriti in ricaduta mentre assiste ad uno spettacolo pirotecnico autorizzato dal Sindaco, il mancato rispetto delle condizioni imposte da quest'ultimo non può essere al medesimo addebitato, posto che la titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell'evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica, in concreto, oltre che della sussistenza della violazione, da parte del garante, di una regola cautelare (generica o specifica) causalmente rilevante rispetto agli eventi, della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (c.d. concretizzazione del rischio) *(Nel caso di specie, il giudice penale ha escluso la responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestatogli in quanto il Sindaco, nella sua qualità di Autorità di Pubblica Sicurezza, aveva concesso, in ossequio alla normativa di settore, un'autorizzazione all'accensione nella piazza comunale di "fuochi a terra" di calibro compreso tra i 25 e i 50 mm ad una distanza di sicurezza dal pubblico di 50 metri. Conseguentemente, il mancato rispetto di tale distanza – di fatto nel caso di specie nettamente inferiore a quella prescritta, in quanto il pubblico si trovava ad una distanza dall'area di sparo di circa 8-10 metri – non era addebitabile al Sindaco).*

Condanna ex 533, 535 ss. c.p.p.

2. REATI CONTRO L'INCOLUMITA' PUBBLICA – DELITTI – DELITTI COLPOSI – DI DANNO O DI PERICOLO – LESIONI PERSONALI COLPOSE – SPETTACOLO PIROTECNICO – AUTORIZZAZIONI – POSIZIONE DI GARANZIA – RESPONSABILITA' – PIROTECNICO

Riferimenti normativi: *artt. 47 e ss. R. D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 590 c.p.*

Sussiste la responsabilità per il reato di lesioni personali colpose in capo al pirotecnico, titolare della concessione di licenza allo sparo e titolare di licenza di cui agli artt. 47 TULPS e 101 Reg. TULPS, in quanto persona dotata di particolare competenza professionale, nel caso di danni subiti dallo spettatore colpito da detriti in ricaduta, qualora ciò si sia verificato a causa del mancato rispetto di tutte le condizioni di sicurezza previste dalla normativa di settore. In particolare, in ragione della normativa richiamata, sul pirotecnico grava, in ragione della sua particolare competenza, una posizione di garanzia, sia con riferimento all'effettivo rispetto delle condizioni di sicurezza previste (es. distanza minima dall'area di sparo), sia con riferimento alla valutazione delle condizioni atmosferiche, nel senso che qualora queste siano tali da aumentare il rischio, lo spettacolo deve essere procrastinato. *(Nel caso di specie, il giudice penale ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestatogli in quanto aveva proceduto all'accensione di "fuochi a terra" nonostante in concreto non fosse rispettata la distanza di sicurezza minima per il pubblico, che era stata prescritta nell'autorizzazione concessa dal Sindaco – di fatto il pubblico si trovava ad una distanza di circa 8-10 metri, anziché a 50 metri –; inoltre, aveva ignorato le condizioni atmosferiche concretamente idonee ad incrementare il rischio, dal momento che quella sera soffiava un forte vento proprio in direzione della folla).*

RESPONSABILITÀ IN AMBITO SANITARIO

Tribunale di Lecce, I Sez., sent. n. 618 del 17/02/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Giovanna Piazzalunga; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Maria VALLEFUOCO

Imputato: A.C. +1

Assoluzione ex 530, comma 2 c.p.p.

COLPA MEDICA – RESPONSABILITÀ PER OMISSIONE – POSIZIONE DI GARANZIA – DECESSO DEL PAZIENTE – NESSO DI CAUSALITÀ

Riferimenti normativi: artt. 113, 41, 589, commi 1 e 2, c.p.

In tema di omicidio colposo, deve escludersi il nesso di causalità tra la condotta omissiva del medico del pronto soccorso e il decesso del paziente, nell'ipotesi in cui, supponendo come realizzata l'azione conforme al dovere cautelare, il comportamento alternativo lecito non sarebbe valso ad evitare il verificarsi dell'evento "con una probabilità vicina alla certezza". *(Nel caso di specie, il giudice penale ha escluso la responsabilità dell'imputata, medico chirurgo in servizio presso l'U.O. Pronto Soccorso la notte in cui era giunta, trasportata da un'ambulanza del 118, la paziente, affetta da severo dolore addominale, in quanto, pur avendo il medico dimesso la paziente senza aver preso in considerazione la scheda compilata dai sanitari del 118 e senza aver effettuato accertamenti 'di primo livello', in base alle perizie svolte non è stata raggiunta la prova che, data la sintomatologia lamentata dalla paziente al momento dell'accesso al pronto soccorso, un approccio terapeutico diverso da quello effettivamente praticato avrebbe portato, con un elevato grado di probabilità logica, a un diverso esito della malattia. In particolare, il giudicante ha ritenuto non potersi affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che lo stadio della patologia sofferta dalla paziente, al momento del primo accesso in pronto soccorso, fosse quello di una "diverticolite acuta con complicazioni", unica condizione clinica a richiedere l'ospedalizzazione, come dimostrato dall'assenza di chiusura dell'alvo a feci e gas, che costituisce uno dei sintomi principali di reazione peritoneale conseguente alle complicanze della diverticolite).*

- AREA CIVILE -

APPALTO DI OPERE PUBBLICHE

Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 1444 del 15/05/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Agnese Di Battista

L.V.C.R. s.r.l. (attrice) c/ C.C. (convenuto)

PRINCIPIO DI BUONA FEDE – OBBLIGHI INFORMATIVI – LEGITTIMO AFFIDAMENTO -
RESPONSABILITA' PRE-CONTRATTUALE – RESPONSABILITA' DA CONTATTO SOCIALE

Riferimenti normativi: artt. 1175, 1218, 1337, 1338 e 1375 c.c.; art. 1, comma 2-bis, L. n. 241/1990

Il codice civile disciplina le due forme di responsabilità precontrattuale agli artt. 1337 e 1338 c.c.. Tali forme di responsabilità sono accomunate dalla medesima *ratio* di tutela del contraente debole, *rectius* di tutela del legittimo affidamento maturato da parte del contraente che si sia comportato correttamente durante le trattative ovvero di colui che non abbia la conoscenza di tutte le circostanze contrattuali, in caso di asimmetrie informative. Premesso ciò, ora l'art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, come modificato dalla legge n. 120/2020, ha positivizzato il principio di correttezza e buona fede anche nel rapporto di diritto pubblico tra amministrazione e privati. Il procedimento amministrativo, quale luogo di contemperamento di interessi pubblici e privati, non deve pervenire ad una unilaterale statuizione potenzialmente lesiva dell'interesse legittimo del privato, bensì deve rappresentare un tavolo di confronto con il suo destinatario. La buona fede, quindi, deve ispirare tanto la contrattazione privata quanto quella collettiva. L'art. 1337 c.c. si pone come limite all'autonomia negoziale della stazione appaltante in ragione della tutela dell'affidamento legittimo del concorrente. In capo a quest'ultimo, tuttavia, incombe il rischio che le trattative non abbiano un buon esito, per cui questi può confidare sulla futura stipula solo quando le trattative abbiano raggiunto un grado di sviluppo tale da renderla ragionevolmente prevedibile. L'affidamento del concorrente deve essere, in ogni caso, incolpevole. Infatti, ai sensi dell'art. 1338 c.c., la responsabilità precontrattuale è esclusa dalla mala fede della parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte poiché, in tal caso, l'affidamento perde i caratteri della legittimità. *(Nel caso di specie, l'annullamento della determina di aggiudicazione della procedura aperta per l'affidamento dei lavori avveniva a causa di un errore commesso da parte attrice. Pertanto, a fronte della colpa della ditta aggiudicataria, la stessa non poteva chiedere il risarcimento di un danno colpevolmente causato. La domanda attorea veniva, dunque, rigettata).*

APPELLO INCIDENTALE TARDIVO SULLE SPESE PROCESSUALI

Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 2107 del 04/07/2023

Giudice: Dott.ssa Caterina Stasi;

U.T.G. Lecce (appellante e appellato incidentale) c/ **D.F.M.** (appellato e appellante incidentale)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI – IMPUGNABILITA' DELLA PRONUNCIA SULLE SPESE – CAPO AUTONOMO DELLA DECISIONE – IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA – AMMISSIBILITA' – CONDIZIONI – CONFIGURABILITA' – FATTISPECIE

Riferimenti normativi: *artt. 91, 92, 325, 333 e 334 c.p.c.*

La pronuncia sul regolamento delle spese processuali costituisce capo autonomo della decisione, rispetto al quale l'interesse della parte ad impugnare sorge in modo immediato e diretto dalla pronuncia stessa, non presentando alcun collegamento con gli altri capi della decisione oggetto di impugnazione della parte avversa. Sicché, ove si intenda appellare il capo suddetto della sentenza, l'impugnazione deve essere proposta in via autonoma nei termini ordinari di cui all'art. 325 cpc e non per mezzo di impugnazione incidentale tardiva, che risulta proponibile solo quando l'impugnazione principale attiene al medesimo capo o ad altri ad esso connessi o da esso dipendenti. Va, dunque, dichiarata inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva che investe la statuizione della sentenza sulle spese di giudizio, dovendosi negare che, quale che sia il capo investito dall'impugnazione principale, sussista comunque una connessione con quello concernente il regolamento delle spese, in considerazione del solo carattere marginale ed accessorio di questo rispetto agli altri (*Nel caso di specie, il Giudice, nel rigettare l'appello principale, ha ritenuto inammissibile l'appello incidentale tardivo proposto dall'appellato per la riforma del capo della sentenza impugnata relativo alle spese di lite, in ragione del fatto che l'interesse all'impugnazione incidentale non possa ritenersi insorto per effetto della proposizione dell'impugnazione principale*).

ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI

Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 1414 del 11/05/2023

Giudice Est.: Dott. Italo Mirko De Pasquale;

M.V. (attore/ricorrente) c. **R.M.A.** (convenuto/resistente)

ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI – RESPONSABILITA' CONTRATTUALE – FATTO COSTITUTIVO DEL DIRITTO DELL'ASSICURATO – INDENNIZZO – RISCHIO ASSICURATO – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO ASSICURATIVO - CLAUSOLA DI DELIMITAZIONE DEL RISCHIO INDENNIZZABILE – ONERE DELLA PROVA.

Riferimenti normativi: *art. 2697 c.c.*

Il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, spetta al danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro o chiede la copertura ai fini della responsabilità civile (*Nella fattispecie in esame il Giudice ha ritenuto che parte attrice è stata in grado di dimostrare che si è verificato il fatto avverso previsto dalla polizza, che quest'ultimo sia derivato dalle cause previste dalla polizza e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza. Al contrario la compagnia assicurativa non è stata in grado di dimostrare che si è invece trattato di un danno dovuto ad un fatto rientrante tra i rischi esclusi impeditivo della pretesa attorea, limitandosi ad eccepire di non essere tenuta all'indennizzo in virtù di quanto disposto dalle condizioni generali di polizza, senza in alcun modo provare il fattore impeditivo rispetto all'operatività della garanzia.*)

AZIONE REVOCATORIA

Tribunale di Lecce, III sez., sent. n. 491 del 21/02/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Anna Rita Pasca;

C. FALL. T. C. (attrice e convenuta in riconvenzionale) **c/ D. P. C. I.** (convenuta e attrice in riconvenzionale)

USUCAPIONE IN MEDIAZIONE *EX ART. 5 D.LGS 28/2010* – DICHIARAZIONE DI AVVENUTA USUCAPIONE – ATTO DI DISPOSIZIONE DEL DEBITORE LESIVO AI SENSI DELL'ART. 2901 C.C. – CONFIGURABILITÀ DEL DANNO AI CREDITORI – AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA – AMMISSIBILITÀ

Riferimenti normativi: *artt. 2643, 2651, 2740, 2901 c.c., d.lgs n. 28/2010.*

È assoggettabile ad azione revocatoria ordinaria la dichiarazione, contenuta nel verbale di mediazione esperita ai sensi del D.Lgs. 28/2010, con la quale un soggetto dichiara di accettare l'avvenuta usucapione in capo ad altro soggetto, dal momento che detta dichiarazione rappresenta un vero e proprio atto dispositivo del debitore idoneo a determinare la fuoriuscita di un bene dal patrimonio del soggetto senza alcun corrispettivo economico per quest'ultimo e con acquisizione del bene medesimo nel patrimonio di altro soggetto in danno dei creditori. *(Nel caso di specie, il Giudice, ha ritenuto revocabile la dichiarazione, trasfusa in un verbale di mediazione per l'accertamento dell'intervenuta usucapione, con la quale un soggetto ha dichiarato di accettare l'avvenuta usucapione in capo alla ex moglie e ciò alla luce della considerazione che detta dichiarazione rappresenta un vero e proprio atto dispositivo del debitore idoneo – potenzialmente e, nel caso che ci occupa, concretamente – a determinare la fuoriuscita di un bene dal patrimonio del soggetto poi fallito senza alcun corrispettivo economico per quest'ultimo, con acquisizione del bene medesimo nel patrimonio della "ex" moglie in danno dei creditori. Trattasi quindi di atto dispositivo lesivo, che ben giustifica il ricorso al rimedio revocatorio anche per l'ulteriore considerazione che un trattamento differente rispetto a quello dei negozi traslativi non potrebbe ritenersi giustificato sul piano oggettivo in merito alla vicenda realizzata dall'usucapione).*

AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE

Tribunale di Lecce, III sez., sent. n. 496 del 21/02/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Anna Rita Pasca;

F.S. (attore) c/ **B.C.C.L.** (convenuta)

ESECUZIONE CONTRATTO RENT TO BUY – PAGAMENTO DEL TERZO CONDUTTORE IN FAVORE DELLA BANCA CREDITRICE DEL LOCATORE – PAGAMENTO ANOMALO DEL DEBITO – CONFIGURABILITA' DELLA DELEGAZIONE DI PAGAMENTO – AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE EX ART. 67, COMMA 1, N. 2, L.F. – AMMISSIBILITA'

Riferimenti normativi: *art. 67, comma 2, R. D. n. 267 del 1942, D. Lgs. n. 133/2014.*

Il pagamento effettuato dal conduttore, in esecuzione di un contratto di *rent to buy*, direttamente nelle mani del creditore del concedente configura una delegazione di pagamento revocabile *ex art. 67, comma 1, n. 2, L.F.*, in quanto mezzo anomalo di pagamento idoneo a violare la “*par condicio creditorum*”. *(Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio di revocatoria fallimentare avente ad oggetto le somme corrisposte dal conduttore del contratto di rent to buy direttamente nelle mani della Banca creditrice del locatore dell'immobile, ha riconosciuto il sotteso meccanismo di delegazione di pagamento e ne ha sancito l'assoggettabilità all'azione in essere. In particolare, il giudicante, disattendendo le difese della Banca convenuta, ha riconosciuto la natura di debito ad entrambe le componenti del canone mensile dovuto in adempimento di un contratto rent to buy (importo imputabile in conto vendita e quota canone mensile di locazione)).*

CESSIONE DI AZIENDA

Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 2294 del 31/07/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Francesca Caputo;

T.W. s.r.l. (attore) c/ **A. d. C. s.a.s. e O. s.r.l.s.** (convenuti)

AZIENDA – SUCCESSIONE NEI CONTRATTI

Riferimenti normativi: *art. 2558 c.c.*

In tema di successione nei contratti, l'automatico subentro previsto dall'art. 2558 c.c. opera unicamente per i rapporti negoziali di carattere non personale qualificabili come contratti d'azienda - ovvero rapporti aventi ad oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all'imprenditore e da lui acquisiti per l'espletamento dell'attività imprenditoriale e contratti di impresa – attinenti all'organizzazione dell'impresa stessa, come i contratti di somministrazione, di appalto, di assicurazione. Per contro, il contratto di noleggio che attiene all'attività di posizionamento di apparecchiature di intrattenimento - attività evidentemente accessoria, siccome non rientrante nella sfera di operatività dell'azienda ceduta, posto che le apparecchiature noleggiate non sono ricomprese nell'inventario, né alla medesima strutturalmente strumentale - non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo *de quo*. *(Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio volto all'accertamento dell'inadempimento posto in essere rispetto alle obbligazioni assunte con un contratto di noleggio ed installazione di apparecchi elettronici ceduto nel corso del rapporto, ha ascritto la responsabilità contrattuale al locatore, escludendo quella del conduttore, ritenendo che il contratto di noleggio, rispetto al disposto dell'art. 2558 c.c., non fosse qualificabile né come contratto aziendale né come contratto di impresa, siccome indipendente dall'attività ivi esercitata).*

CITTADINANZA ITALIANA

Tribunale di Lecce, Sez. Immigrazione, ordinanza del 18/07/2023, cron. 2139/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Piera Portaluri;

F.A.R.C.+ altri (ricorrenti) c/ M.D.I. (resistente)

IMMIGRAZIONE – RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA “*TUS SANGUINIS*” – “GRANDE NATURALIZZAZIONE” – RINUNCIA ESPRESSA – PROVA DISCENDENZA – IMPRESCRITTIBILITA’ DEL DIRITTO

Riferimenti normativi: *legge n. 91 del 05/02/1992; legge n. 555 del 13/06/1912; artt. 3, 4, 16 e 22 Cost; art. 15*

La rinuncia allo *status* di cittadino italiano, quale diritto soggettivo, è imprescrittibile e non può essere tacita né risultare da fatti concludenti quali, ad esempio, la naturalizzazione di massa, ma deve essere il frutto di una manifestazione esplicita di volontà sostanziale ed inequivoca da cui potersi desumere con certezza l'intenzione di rinunciare alla cittadinanza italiana. La rinuncia, inoltre, deve essere provata da chi contesta lo *status civitatis* secondo le regole ordinarie dell'onere della prova, non potendo essere automaticamente addossata a colui che possiede lo status l'onere di provarne l'effettività e la vigenza. Stante la sua rilevanza giuridica, pertanto, la rinuncia medesima non può essere desunta mediante l'utilizzazione di presunzioni semplici, ma è necessaria una prova piena dalla quale emerga la volontà inequivocabile di rinunciare allo stato di cittadino italiano (*Nel caso di specie, il Tribunale ha accolto la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana da parte di alcuni ricorrenti brasiliani, i quali hanno provato di essere discendenti di un cittadino italiano, quest'ultimo mai naturalizzato in Brasile e che non aveva, pertanto, mai perso la cittadinanza italiana, trasmettendola "ius sanguinis" al figlio il quale, a sua volta, l'aveva trasmessa ai suoi discendenti, i quali neppure erano stati mai naturalizzati brasiliani, né avevano mai effettuato alcuna rinuncia alla propria cittadinanza italiana*).

Tribunale di Lecce, I sez., ordinanza n. 7003 del 20/07/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Caterina Stasi;

M.K.H. (attore)c/ **M.I.** (convenuto)

CITTADINANZA – TITOLARI DI PROTEZIONE SUSSIDIARIA – DOMANDA – ESONERO PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE.

Riferimenti normativi: *art. 14, comma 1, lett. B) e art. 24; D.lgs. n. 251/2007; D.P.R. n. 362/1994; art.1, comma 3, lett. a) e d); Circolare n. K.60.1 del 23 dicembre 1994 del Ministero dell'Interno*

In tema di acquisto della cittadinanza italiana, ed in particolare per quanto riguarda l'atto di acquisizione della relativa domanda, per i titolari di protezione sussidiaria non è prevista la possibilità di sostituire le certificazioni provenienti dal paese di origine con un atto notorio così come avviene, invece, per i rifugiati (Circolare n. K. 60.1 del 23 dicembre 1994 dal Ministero dell'Interno). Tuttavia, è utile, nel caso di specie, richiamare l'istituto del titolo di viaggio per stranieri disciplinato dall'art. 24 del D.lgs. n. 251/2007, il quale prevede che per i titolari di protezione sussidiaria dovrà, caso per caso, essere valutato il rischio concreto a cui il soggetto sarebbe esposto nel caso di contatto con le autorità del paese di origine. Ed infatti, il titolo di viaggio, il cui rilascio avviene automaticamente dalla Questura per i titolari dello status di rifugiato, per i titolari della protezione sussidiaria è subordinato alla valutazione della sussistenza di fondate ragioni che non consentono al titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza (comma 2). *(Nel caso di specie il Giudice, nell'ambito di un giudizio in cui l'attore chiedeva, in qualità di titolare di protezione sussidiaria, l'esonero dall'allegare alla domanda di cittadinanza italiana l'atto di nascita e il certificato penale del paese di origine, ovvero menzionare in un atto notorio l'impossibilità a presentare detti documenti. il Giudice, seppur riconoscendo la possibilità di ottenere l'esonero in questione, previa valutazione del caso specifico, ha rigettato l'istanza, in quanto non vi era nessun rigetto espresso del riconoscimento della cittadinanza per carenza dei documenti necessari formulato dalle amministrazioni competenti).*

COMPETENZA PER MATERIA

Tribunale di Lecce, sez. Lav., sent. n. 295 del 27/01/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Luisa Santo;

M.A. (ricorrente) **c/ FALLIMENTO D.L. S.R.L.** (resistente) **nonché c/ INPS** (resistente)

AZIONE DI ACCERTAMENTO DEL CREDITO – COMPETENZA – GIUDICE DEL
FALLIMENTO – GIUDICE DEL LAVORO – ESCLUSIONE

Riferimenti normativi: *artt. 51, 52 e 93 L. Fall.*

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 51 e 52 L. Fall., l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato per il pagamento delle differenze retributive deve essere proposto dinanzi al giudice delegato al fallimento poiché l'accertamento del diritto di credito del lavoratore è strumentale alla partecipazione al concorso sul patrimonio del fallito. *(Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio volto all'accertamento, in favore della ricorrente, delle differenze retributive in ragione del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della società-datrice di lavoro, ha dichiarato inammissibile il ricorso giacché la domanda relativa alla sussistenza del diritto di credito proposta innanzi al Giudice del Lavoro è successiva alla dichiarazione di fallimento).*

Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 2303 del 02/08/2023

Giudice: Dr.ssa Piera Portaluri

F.G. e G.A. (attori) c/ **L.F.**(convenuto)

PROPRIETA' COLONNA D'ARIA DI UN BALCONE INCASSATO – COMPETENZA.

Riferimenti normativi: *art. 1117 c.c.*

La competenza in caso di controversie relative alla colonna d'aria di un balconcino incassato spetta al Tribunale ordinario. Invero, il balconcino incassato di un condominio e la relativa colonna d'aria, intesa come mezzo attraverso cui si esercita la proprietà del suolo, appartengono al proprietario dell'abitazione da cui si accede allo stesso e solo la parte frontale del balconcino è di proprietà condominiale solo ed esclusivamente laddove presenti particolari fregi in grado di incidere sul decoro architettonico che è bene di proprietà comune. Si verte, dunque, in materia di diritti reali e non di uso di cosa comune o di modalità d'uso dei servizi del condominio, materia che rientra nella competenza del Tribunale. *(Nella fattispecie in esame gli attori adivano il Tribunale ordinario affinché facesse rimuovere dal loro balconcino incassato l'unità esterna di un condizionatore a pompa di calore, posto a servizio dell'appartamento sovrastante in quanto invadeva la loro colonna d'aria. Il convenuto costituendosi eccepiva l'incompetenza per materia del Tribunale ordinario, ritenendo che la stessa spettasse al Giudice di Pace sul presupposto che detta unità era stata installata su un muro esterno del balcone, o in subordine di proprietà condominiale in quanto muro perimetrale e non di proprietà degli attori. Il Giudice riteneva infondata l'eccezione di incompetenza per materia e si dichiarava competente a decidere la causa).*

CONDOMINIO

Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 2303 del 02/08/2023

Giudice: Dr.ssa Piera Portaluri

F.G. e G.A. (attori) c/ **L.F.**(convenuto)

PROPRIETA' COLONNA D'ARIA BALCONE INCASSATO – SOLETTA BALCONE INCASSATO– RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI.

Riferimenti normativi: *art. 1117 c.c.*

In caso di balcone incassato di un condominio, la colonna d'aria compresa tra il piano di calpestio e la soletta che divide dal balcone sovrastante appartiene al proprietario del balcone dal cui appartamento si accede e va intesa come mezzo attraverso il quale lo stesso esercita la proprietà, come diritto in capo al proprietario di utilizzare lo spazio sovrastante senza limitazione alcuna. La stessa soletta divisoria costituisce prolungamento del solaio e svolge una funzione di separazione, copertura e sostegno dei diversi piani e non può essere considerata in comunione tra i proprietari degli appartamenti del piano inferiore e di quello superiore, né, di conseguenza, può essere utilizzata incondizionatamente dagli stessi. In realtà, si configura una situazione di compossesso esercitabile per il proprietario del piano superiore in termini di calpestio e per quello del piano inferiore in termini di solaio e si concreta, per quest'ultimo, nella fruizione di un *commodum* derivante dalla copertura e nella acquisizione di ogni altra attingibile utilità. Pertanto, ogni azione che limiti tale diritto se non è autorizzata dal proprietario del balconcino incassato deve ritenersi illegittima. *(Nella fattispecie in esame, gli attori agivano in giudizio per far accertare e dichiarare l'illegittima apposizione nella colonna d'aria del loro balconcino incassato dell'unità esterna del climatizzatore a pompa di calore, posto a servizio dell'appartamento sovrastante. Il convenuto a sua difesa asseriva che la colonna d'aria non costituiva oggetto di autonomi diritti. Il Giudice, decidendo sulla base della sola istruzione documentale, accertava e dichiarava l'illegittima apposizione nella proprietà degli attori dell'unità esterna del climatizzatore a pompa di calore e, per l'effetto dichiarava tenuto il convenuto alla rimozione della stessa e lo condannava al pagamento delle spese di lite.)*

CONFESSIONE TESTAMENTARIA

Tribunale di Lecce, I sez. civ., sent. n. 2083 del 05/07/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Eleonora Guido;

C.A. e C.C. (attrici) c/ V.G. (convenuta) nonché C.A. e V.P. (convenuti)

CONFESSIONE TESTAMENTARIA

Riferimenti normativi: *art. 2735 c.c.*

Affinché ad una dichiarazione testamentaria venga attribuito il valore di confessione stragiudiziale è necessario che essa assuma rilevanza probatoria non contro il *de cuius*, quanto, all'interno del giudizio in cui è dedotto il rapporto giuridico di cui il confitente era parte, contro l'erede che in tale rapporto sia subentrato. *(Nel caso di specie, nel testamento pubblico la de cuius aveva dichiarato che l'immobile oggetto di disposizione testamentaria fosse stato realizzato, per metà, a cura e spese della stessa beneficiaria della disposizione. Il Tribunale, nell'ambito della riunione fittizia, ha ritenuto che tale dichiarazione non avesse contenuto sfavorevole all'erede, convenuta nel giudizio, ed ha concluso, quindi, nel senso di non attribuire valore di confessione testamentaria a tale dichiarazione).*

CONTO CORRENTE COINTESTATO

Tribunale di Lecce, II Sez., sent. 2390 n. del 31/9/2023

Giudice Est.: Dott. Antonino Ierimonti

P.F. (ricorrente) **c/ L.B.A.** (resistente)

CONTO CORRENTE COINTESTATO – PRESUNZIONE DI CONTITOLARITÀ

Riferimenti normativi: *1854 c.c.*

La cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto; tale presunzione dà luogo ad una inversione dell'onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti – dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa. Pertanto, ove il saldo attivo del conto cointestato a due coniugi risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno soltanto di essi, si deve escludere che l'altro coniuge, nel rapporto interno, possa avanzare diritti sul saldo medesimo. *(Nel caso di specie il Giudice, alla luce delle risultanze istruttorie, ha valutato come assolto l'onere della prova del resistente, ritenendo provato che nonostante la cointestazione del conto lo stesso fosse alimentato esclusivamente dalle sue voci di reddito.)*

CONTRATTI DELLA P.A.

Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 1286 del 02/05/2023

Giudice: Dott.ssa Alessandra Cesi;

P.G. (attore) c/ **C.M.** (convenuto)

CONTRATTI DELLA P.A. – TRATTATIVE – CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILIARE – STIPULAZIONE – FORMA SCRITTA "AD SUBSTANTIAM" – MANCANZA – NULLITÀ

Riferimenti normativi: *artt. 1453 e ss. c.c.; artt. 16 e 17, R.D. n. 2440/1923*

La delibera della Giunta Comunale in una situazione di trattative pendenti non assume valore di accettazione della proposta contrattuale in sé sufficiente ai fini della conclusione del contratto, dovendo i contratti della P.A., in virtù di un generale e consolidato principio risalente agli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923 ed esteso anche agli enti locali, rivestire la forma scritta a pena di nullità (*ad substantiam*) e, dunque, tradursi nella redazione di un apposito documento sottoscritto dal titolare dell'organo attributario del potere di rappresentanza, ovvero dal Sindaco o da un suo delegato. (*Nel caso di specie, il giudicante rilevava come la delibera comunale, sebbene necessaria, fosse tuttavia un mero atto interno autorizzativo a contrarre, attestante la formata volontà dell'ente, la regolarità tecnica e contabile dell'operazione – nella specie, la realizzazione di un "Centro di interesse per la terza età" –, nonché la sussistenza della disponibilità finanziaria, in esito ad un dibattito in cui si assume siano state compiute tutte le valutazioni circa la congruità delle condizioni del programma negoziale, tra cui, ovviamente, l'impegno di spesa.*)

CONTRATTO D'OPERA

Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 960 del 05/04/2022

Giudice Est.: Dott. Italo Mirko De Pasquale;

D. S. S. L. (appellante) c/ **D. F. S.** (appellato)

CONTRATTO D'OPERA – INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE – ONERE DELLA PROVA

Riferimenti normativi: *artt. 1460, 2222 e 2697 c.c.*

In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, e il creditore agente dovrà dimostrare il proprio corretto adempimento. *(Nel caso di specie, non è stata fornita dall'appellante la prova compiuta del titolo dell'obbligazione che ha assunto non completamente adempiuta).*

Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 2431 del 11/09/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Manuela Pellerino;

D.C.E. (attore) c/ **F.E.** + 1 (convenuti)

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PROFESSIONALE – INADEMPIMENTO –
PROVA LIBERATORIA DA PARTE DEL DEBITORE

Riferimenti normativi: *artt. 1218, 1223 e 2222 c.c.*

In tema di prestazione d'opera professionale, la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva (anche per violazione del dovere di informazione), ed il risultato derivatone (*Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio volto all'accertamento della responsabilità professionale dell'avvocato, ha rigettato la domanda attorea, non avendo il cliente allegato alcun elemento da cui desumere che se l'avvocato avesse meglio specificato le proprie difese la causa avrebbe avuto un probabile esito favorevole, trattandosi di obbligazione di mezzi e non di risultato*).

CONTRATTO DI LOCAZIONE

Tribunale di Lecce, II sez. civ., sent. n. 2537 del 14/09/2022

Giudice monocratico: Dott. Gianluca Fiorella

M.G. + 1 (attori) c/ IMMOBILIARE MGS + 3 (convenuti)

CONTRATTO DI LOCAZIONE USO DIVERSO – OBBLIGHI DEL LOCATORE – DIRITTO DI PRELAZIONE DEL CONDUTTORE – VENDITA DELL'IMMOBILE – INSUSSISTENZA

Riferimenti normativi: *art. 38, legge n. 392/1978*

Il locatore che intenda trasferire a titolo oneroso l'immobile locato e destinato all'esercizio di attività professionali non è tenuto ad un obbligo di comunicazione al conduttore dell'intenzione di vendere il predetto immobile. Infatti, l'art. 38 della legge n. 392 del 1978 non si applica ai rapporti di locazione aventi ad oggetto immobili destinati all'esercizio di attività professionali; ne deriva la non riconoscibilità in capo al conduttore dell'immobile del diritto di prelazione al momento della vendita del medesimo.

Tribunale di Lecce, II sez. civ., sent. n. 328 del 06/02/2023

Giudice monocratico: Dott. Gianluca Fiorella

SOCIETÀ COOPERATIVA S.D.S. (attrice) c/ A. SRL + 1 (convenuta)

CONTRATTO DI LOCAZIONE – AZIONE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – VIZI DELLA COSA LOCATA – ONERE DELLA PROVA

Riferimenti normativi: *art. 1578 c.c.*

In caso di domanda di risoluzione ex art. 1578 c.c., in ragione del principio di vicinanza della prova, grava sul conduttore l'onere di individuare e dimostrare l'esistenza del vizio che diminuisce in modo apprezzabile l'idoneità del bene all'uso pattuito. Spetta, invece, al locatore convenuto di provare, rispettivamente, che i vizi erano conosciuti o facilmente riconoscibili dal conduttore, laddove intenda paralizzare la domanda di risoluzione o di riduzione del corrispettivo, ovvero di averli ignorati senza colpa al momento della consegna, se intenda andare esente dal risarcimento dei danni derivanti dai vizi della cosa.

Tribunale di Lecce, II sez. civ., sent. n. 902 del 22/03/2023

Giudice monocratico: Dott. Gianluca Fiorella

R.R. (attrice) c/ E.T.A. (convenuta)

CONTRATTO DI LOCAZIONE USO DIVERSO – INFILTRAZIONI ACQUA PIOVANA – OBBLIGHI DEL LOCATORE – OBBLIGHI DEL CONDUTTORE – NECESSITÀ DI RIPARAZIONI – CONOSCENZA DEL LOCATORE – REQUISITI – INADEMPIMENTO – SUSSISTENZA

Riferimenti normativi: *artt. 1575 - 1577, comma 1, c.c.*

In materia di contratto di locazione, qualora risulti accertata la necessità di eseguire nell'immobile locato riparazioni urgenti, la conoscenza accertata – da parte del locatore – di tale necessità e l'inerzia dello stesso a provvedere entro un tempo ragionevole, tenuto conto della natura, dell'entità e dell'urgenza dei lavori, hanno valore equipollente al contestuale avviso al locatore, cui il conduttore è tenuto ai sensi del 1° comma dell'art. 1577 c.c. *(Nel caso di specie, la locatrice, a fronte della domanda di parte conduttrice volta al risarcimento del danno cagionato a causa delle riscontrate infiltrazioni di acqua piovana, contestava a quest'ultima l'inadempimento dell'obbligo previsto dall'art. 1577 di dare il relativo avviso al locatore; tuttavia, dalle risultanze istruttorie è emerso che la locatrice aveva comunque avuto conoscenza della necessità di eseguire le riparazioni e, ciononostante, abbia omesso di provvedervi con conseguente inadempimento dell'obbligo su di essa gravante di cui all'art. 1576 c.c.).*

Tribunale di Lecce, III sez., ordinanza del 04/07/2023

Giudice Est.: Dott.ssa A. Capone;

S.G. + 1 (creditori) **c/ E.G.** (debitrice esecutata)

CONTRATTO DI LOCAZIONE – RINNOVAZIONE – OPPONIBILITA' ALLA PROCEDURA ESECUTIVA

Riferimenti normativi: *art. 1597 c.c.*

La rinnovazione del contratto di locazione, dando vita a una nuova e distinta locazione, e non rappresentando una proroga dell'antico negozio, non è opponibile alla procedura se intervenga successivamente alla trascrizione del sequestro conservativo. *(Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto la rinnovazione del contratto di locazione intervenuta quando l'immobile era già sottoposto a sequestro conservativo non opponibile alla procedura esecutiva, atteso che con la rinnovazione non si ha proroga dell'antico negozio, bensì una nuova e distinta locazione).*

CONTRATTO PRELIMINARE

Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 1411 del 09/05/2023

Giudice Est.: Dott. Italo Mirko De Pasquale;

T.R. e D.P.M.A. (attori/ricorrenti) c. **V.L.** (convenuto/resistente)

CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA – CONTRATTO DEFINITIVO –
OBBLIGO DI CONTRARRE – INADEMPIMENTO – MANCATA SOTTOSCRIZIONE DEL
CONTRATTO DEFINITIVO – INADEMPIMENTO – PRESUPPOSTI

Riferimenti normativi: *art. 2932 c.c.*

L'obbligo di contrarre che scaturisce dalla sottoscrizione del *pactum de contrahendo* consente alla parte non inadempiente di ottenere una sentenza che produce i medesimi effetti del contratto definitivo non concluso. Il presupposto che giustifica l'emissione del provvedimento *de quo* è quello dell'inadempimento di una delle parti: tale inadempimento non si esaurisce nella mancata sottoscrizione del definitivo promesso, bensì nella scadenza del termine entro cui concludere l'atto senza che nessun altro evento possa giustificare l'inadempienza. *(Nella fattispecie in esame il Giudice ha ritenuto acquisita agli atti la prova dell'integrale adempimento delle obbligazioni facenti capo agli attori, avendo gli stessi ampiamente dimostrato la fonte dell'obbligo di contrarre di cui domandano l'esecuzione ex art. 2932 c.c. nonché di aver eseguito la prestazione dagli stessi dovuta, vale a dire il pagamento del prezzo. Di contro risulta provato l'inadempimento della parte convenuta, vale a dire il rifiuto della stessa di addivenire alla stipulazione del contratto definitivo).*

Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 1616 del 30/05/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Agnese Di Battista

P.S.C. (attrice) c/ **P.G.** (convenuta)

CONTRATTO PRELIMINARE – ESECUZIONE IN FORMA SPECIFICA

Riferimenti normativi: artt. 1351 e 2932 c.c.

Nelle ipotesi di contratto preliminare che abbia ad oggetto il trasferimento di proprietà, la domanda di esecuzione forzata in forma specifica non può essere accolta se la parte istante non esegue la prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile. *(Nel caso di specie, la scrittura privata stipulata tra le parti non aveva le caratteristiche per essere qualificata come un contratto preliminare al quale poter dare esecuzione in forma specifica dal momento che mancava la corretta indicazione del bene da trasferire, non si dava atto della regolarità urbanistica dell'immobile, non veniva indicato un termine entro il quale procedere alla stipula del contratto definitivo e non si specificava quale tipo di contratto definitivo le parti avrebbero dovuto stipulare. Pertanto, data la genericità dell'accordo stipulato tra le parti, il Giudice rigettava la domanda).*

DANNO NON PATRIMONIALE

Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 1396 del 10/05/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Viviana Mele;

D.A.M. + 1 (attori) c/AUSL (convenuta)

DANNO NON PATRIMONIALE – DANNO DA PERDITA DI CHANCE – CHANCE DI SOPRAVVIVENZA – DANNO IURE HEREDITATIS – RISARCIMENTO

Riferimenti normativi: *artt. 2059 c.c.*

In tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria, la “chance” non è una mera aspettativa di fatto, bensì la concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato o un certo bene, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, onde la sua perdita configura un danno concreto ed attuale; ne consegue che la domanda risarcitoria del danno da perdita di “chance” è, per l’oggetto, ontologicamente diversa dalla pretesa di risarcimento del pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato, il quale si sostanzia nell’impossibilità di realizzarlo, caratterizzata da incertezza (non causale, ma) eventistica. Per questo se la domanda è stata formulata per perdita del rapporto parentale non può essere accolta laddove la CTU abbia accertato una mera perdita di chance. *(Nel caso di specie, il Giudice, nell’ambito del giudizio volto all’accertamento della responsabilità professionale per la morte della paziente, ha rigettato la richiesta di risarcimento danni da perdita del rapporto parentale patito dai figli in quanto dalla CTU medico legale è emerso che l’errore dei medici ha meramente ridotto le chance di sopravvivenza della paziente, la quale sarebbe potuta morire, in conseguenza della frattura al femore, della comorbilità e dell’età, anche se l’errore medico non vi fosse stato).*

Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 1612 del 30/05/2023

Giudice Est.: Dott. Gianluca Fiorella

S.N. + 15 (attori) **c/ U.A. s.p.a. + 2** (convenuti) **e c/ S.A. + 2** (intervenute)

DANNO NON PATRIMONIALE – UNITARIETA’ DEL DANNO CATASTROFALE,
BIOLOGICO TERMINALE E DA PERDITA PARENTALE.

Riferimenti normativi: *artt. 2043 e 2059 c.c.*

Il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in categorie variamente etichettate e il riferimento a determinati tipi di pregiudizio risponde a esigenze descrittive, non implicando il riconoscimento di distinte categorie di danno, le quali andranno liquidate unitamente per evitare inutili duplicazioni. Va dunque rilevato che in tema di danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte causata da un illecito, nel periodo di tempo intercorso tra la lesione e la morte ricorre il danno biologico terminale relativo al bene salute, al quale, nell’unitarietà del *genus* del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale terminale peculiare improntato alla fattispecie, vale a dire il danno da percezione dell’imminenza dell’*exitus* solo quando, nel tempo tra lesione e morte, la vittima si trovi in una condizione di lucidità agonica che le permetta di percepire la propria situazione e l’imminenza della morte. Tale ultima voce di danno, trasmissibile *iure hereditatis*, non è configurabile se la persona sia rimasta in stato di incoscienza dal momento in cui si è verificato l’evento lesivo fino alla morte.

Tribunale di Lecce, Sez. I, sent. n. 2179 del 17/07/2023

Giudice Estensore: Dott.ssa Piera Portaluri.

E.R.+E.M.+E.G. (attori) c/ **P.F.C.R. C. PANICO + P.V. + G.G. + O.A.** (convenuti).

DANNI RIFLESSI – RISARCIMENTO DANNO - ONERE DELLE PROVA

Riferimenti normativi: *artt. 2727, 2729 e 2059 c.c.*

Il danno riflesso (o da rimbalzo) per lesioni gravi del congiunto, insuscettibile per natura, almeno nella gran parte dei casi, di essere provato in concreto si può ritenere presunto sulla scorta della sussistenza del rapporto parentale che le gravi lesioni hanno compromesso, potendosi superare con le presunzioni, le regole di comune esperienza o il fatto notorio, anche le carenze di allegazione sul punto *(Nella specie, il Giudice ha accolto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale dei prossimi congiunti della persona rimasta macrolesa, rispettivamente, coniuge e madre degli attori, risultando incontestato l'intensità del legame familiare, la durata del vincolo coniugale, il reciproco affetto tra tutti i componenti della famiglia, nonché l'assistenza morale e spirituale prestata dagli attori alla loro congiunta, le cui condizioni di invalidità al 100% hanno modificato in peggio, a motivo di presumibili rinunce, le attività realizzatrici e le abitudini di vita dei congiunti).*

Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 2295 del 31/07/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Francesca Caputo;

M.A. e O.R. (attori) c/ **O.L. e O.V.** (convenuti)

VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEL FIGLIO – DISINTERESSE NELLA CURA DEL RAPPORTO GENITORE/FIGLIO – RICONOSCIMENTO DELL'ILLECITO ENDOFAMILIARE – ESCLUSIONE DEL DANNO BIOLOGICO

Riferimenti normativi: *art. 30, comma 1, Cost.; art. 2059 c.c.*

Con riferimento alla domanda risarcitoria afferente i danni non patrimoniali connessi alla privazione del rapporto genitoriale, la presenza di entrambi i genitori risulta imprescindibile ai fini di una corretta ed equilibrata crescita dei minori; non può, pertanto revocarsi in dubbio che il rifiuto di provvedere al mantenimento del figlio, la perdurante ed ingiustificata omissione di una stabile e regolare frequentazione, il mancato espletamento del ruolo di supporto educativo ed affettivo costituiscano profili rilevanti in via aquiliana. Invero, la giurisprudenza di legittimità ha enucleato la nozione di illecito endofamiliare, precisando che *“la violazione dei doveri connessi allo status di genitore non trovi la sua sanzione, necessariamente e soltanto, nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ma comporta che la relativa violazione, nell'ipotesi in cui provochi la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell'art. 2059 c.c.”*. In particolare, il danno subito dal figlio deve essere liquidato in misura proporzionale alla maggiore incidenza dell'assenza della figura paterna durante il periodo cruciale degli anni di sviluppo e crescita... (0-18 anni) e poi in misura decrescente per il periodo successivo... quando ormai la situazione abbandonica può ritenersi, almeno parzialmente, stabilizzata ed ormai, presumibilmente, quasi metabolizzata o in fase di progressiva compensazione. *(Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio volto all'accertamento dei danni subiti dal minore in ragione del disinteresse del padre per le sue necessità morali e materiali, ha ritenuto di aderire all'orientamento della Corte nomofilattica che ha enucleato la nozione di illecito endofamiliare. Ha ritenuto, in particolare, che le difficoltà incontrate dal minore sul piano affettivo e relazionale, sebbene non integranti profili psicopatologici idonei al riconoscimento di una lesione all'integrità biologica, debbano essere ricondotte alla percezione e al vissuto di una figura paterna non sufficientemente presente ed emotivamente affidabile).*

DECRETO INGIUNTIVO

Tribunale di Lecce, III sez., sent. n. 2227 del 21/07/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Anna Rita Pasca;

G.G. e P.A. (opponenti) c/ **M. SPV s.r.l.** (opposta)

MUTUO FONDIARIO – TITOLO ESECUTIVO – NECESSITA' DI INDICAZIONE
PROVVEDIMENTO DI APPOSIZIONE FORMULA ESECUTIVA – APPLICAZIONE ART. 654
C.P.C. - ESCLUSIONE

Riferimenti normativi: *art. 654 c.p.c.; art. 41, T.U.B.*

L'art. 654 c.p.c. richiamato dagli opposenti secondo cui “*nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula*” è riferito alle ipotesi in cui il titolo posto alla base dell'esecuzione sia costituito da un decreto ingiuntivo. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire più volte che detta disposizione non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica, pertanto, non può trovare applicazione all'ipotesi di un titolo diverso dal decreto ingiuntivo, come nel caso del mutuo fondiario, per il quale, tra l'altro, ai sensi dell'art. 41 TUB, non è prevista la preventiva notificazione. Lo stesso, infatti, ha natura di titolo contrattuale, esecutivo *ab origine*, già noto o comunque conoscibile anche dagli aventi causa dell'originario mutuatario, dato che allo stesso si accompagna un'iscrizione ipotecaria, con la conseguenza che l'omessa indicazione della data di apposizione della formula esecutiva sul contratto di mutuo fondiario *ex art. 41 TUB* non rende nullo l'atto di precetto, che, quindi, resta valido ed efficace.

DENUNCE INFONDATE

Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 2869 del 14/10/2022

Giudice Est.: Dott. Antonio Barbetta;

C.D. (attore) c/ **C.W.** (convenuto)

PRESENTAZIONE DI UNA DENUNCIA CALUNNIOSA – DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO – ONERE DELLA PROVA – FONDAMENTO

Riferimenti normativi: 2043 c.c.

La domanda di risarcimento del danno derivante dalla presentazione di una denuncia calunniosa non trova fondamento in tutti i casi in cui un soggetto abbia denunciato dei fatti di asserita rilevanza penale e rivelatisi insussistenti all'esito dell'accertamento, ma solo nei casi in cui venga denunciato un soggetto di cui *ab origine* si è al corrente essere certamente estraneo ai fatti delittuosi articolati nella denuncia. Infatti, denunciare un reato costituisce adempimento del dovere, rispondente ad un interesse pubblico, di segnalare fatti illeciti, che rischierebbe di essere frustrato dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di denunce semplicemente inesatte o rivelatesi infondate. *(Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio volto ad ottenere il risarcimento danni derivante da un asserita condotta calunniosa, rigettava la domanda di risarcimento proposta dall'attrice che chiedeva il riconoscimento del risarcimento del danno per il sol fatto di essere stata denunciata dal convenuto per i reati di cui agli art. 640, 643, 646, 458 c.p., e per i quali era stata disposta l'archiviazione).*

Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 1711 del 7/06/2023

Giudice: Dott.ssa Alessandra Cesi;

G.A. (attrice) c/ **B.A.**+ 1 (convenuti)

RESPONSABILITA' CIVILE – DENUNCIA INFONDATA – PRESENTAZIONE DI UNA DENUNCIA CALUNNIOSA – DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO – RIPARTIZIONE ONERE DELLA PROVA

Riferimenti normativi: *artt. 2043 e 2059 c.c., art. 530 c.p.p.*

Colui che invoca il risarcimento per aver subito una denuncia calunniosa ha l'onere di dimostrare la sussistenza di una condotta integrante il reato di calunnia dal punto di vista sia oggettivo sia soggettivo, costituendo la presentazione della denuncia di un reato adempimento del dovere, rispondente ad un interesse pubblico, di segnalare fatti illeciti, che rischierebbe, altrimenti, di essere frustrato dalla possibilità di andare incontro a responsabilità in caso di denunce infondate. *(A fondamento della decisione assunta, il Giudice ha rilevato come, sulla base degli elementi di prova complessivamente acquisiti agli atti del giudizio, appariva del tutto evidente che la denunciante non avesse precisa consapevolezza dell'innocenza della denunciata; la stessa avrebbe agito esclusivamente mossa dalla comprensibile apprensione materna e dal naturale impulso di tutelare la figlia-affetta da tetraparesi spastica-ponendo in essere una condotta, di certo, non giudicabile in termini di illiceità, trovandosi la stessa in una situazione di non facile gestione nel discernere veridicità e falsità delle narrazioni della ragazza.)*

DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA

Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 2039 del 03/07/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Katia Pinto;

R.S. (attore) c/E.L.+ altri (convenuto)

RESPONSABILITA' AQUILIANA- DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA- DANNO ALL'IMMAGINE-DIRITTO DI CRONACA E DI CRITICA

Riferimenti normativi: *art. 21 Cost.; art. 595 c.p.; art. 2043 c.c.*

In tema di diffamazione, ai fini del riconoscimento del diritto di critica occorre distinguere, come anche precisato sia dalla Giurisprudenza di legittimità che della Cedu, fra i "fatti" su cui si esercita la critica e i "giudizi di valore" in cui si sostanzia l'opinione critica: mentre i primi devono basarsi su di un nucleo veritiero e rigorosamente controllabile, i giudizi di valore non sono suscettibili di dimostrazione perché la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva e asettica. Piuttosto, i limiti immanente della critica sono costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento (interesse pubblico) e dalla correttezza dell'espressione, che non deve comunque trascendere in gratuiti attacchi personali, pur potendosi ammettere toni anche aspri e forti, purché pertinenti al tema in discussione. *(Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio volto all'accertamento della responsabilità per il reato di diffamazione aggravata di cui all'art. 595 c.p., ha accolto la domanda ritenendo sussistente la diffamazione in quanto l'articolo redatto dal convenuto integra l'offesa all'onore ed alla reputazione del pubblico amministratore, non scriminata da alcuna esimente.)*

DOVERI VERSO I FIGLI

Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 2692 del 09/09/2019

Giudice Est.: Dott.ssa Cinzia Mondatore;

S.R. + 1 (opponenti) **c/ R.M. + 3** (opposti)

1. FAMIGLIA - MATRIMONIO – DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - CONCORSO NEGLI ONERI - OBBLIGO SUSSIDIARIO DEGLI ASCENDENTI - SUSSISTENZA - CONDIZIONI

Riferimenti normativi: *artt. 147, 148 e 433 c.c.*

L'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 148 c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui. Pertanto, l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli. *(Nel caso di specie, il Giudice, nel rigettare l'opposizione presentata dai nonni paterni del minore, onerati di contribuire al mantenimento del nipote, ha ritenuto corretta la valutazione operata dal Giudice di prime cure, il quale faceva discendere il prefato obbligo dalla complessiva valutazione della vicenda, concludendo nel senso del totale inadempimento rispetto agli obblighi di mantenimento da parte del padre e dello stato di insolvenza della madre, disoccupata e con reddito non idoneo a farsi carico del mantenimento, e così respingendo la doglianza degli opposenti, i quali ritenevano il decreto opposto carente di prova in ordine ad un adeguato accertamento della capacità reddituale di entrambi i genitori.).*

2. FAMIGLIA – DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI – POTERI E COMPETENZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE – DECRETO EX ART. 148 COD. CIV. – OPPOSIZIONE – DECISIONE PARZIALMENTE MODIFICATIVA DEL DECRETO – AMMISSIBILITÀ – POSSIBILITÀ DI TENERE CONTO DEI PROFILI DI NOVITÀ SUCCESSIVI AL RICORSO – SUSSISTENZA – FONDAMENTO

Riferimenti normativi: *artt. 147, 148 e 316-bis c.c.*

Nel procedimento di opposizione al decreto ex art. 316-bis cod. civ. (già art. 148 cod. civ.), la decisione finale può consistere non solo nella conferma o nella revoca del provvedimento, ma anche in una statuizione parzialmente modificativa, che può tenere conto dei profili di novità successivi al ricorso, stante

il potere di provvedere di ufficio con riguardo ai minori. *(Nell'ambito del giudizio sull'estensione dell'obbligo di contribuzione dei nonni a favore del nipote, il Giudice dell'opposizione ha rideterminato, tenuto conto di elementi di valutazione sopravvenuti circa la situazione reddituale dell'opposta, l'importo dovuto dagli opposenti, ovvero i nonni, a titolo di contributo per il mantenimento del nipote).*

ESECUZIONE PER CONSEGNA O RILASCIO DI IMMOBILE

Tribunale di Lecce, III sez., sent. n. 2323 del 08/08/2023

Giudice Est.: Dott. A. Barbetta;

M.G. (opponente) c/ **I.S.M.E.A.** (opposto)

OPPOSIZIONE – ESECUZIONE – PREAVVISO RILASCIO DI IMMOBILE

Riferimenti normativi: *art. 608, comma 1, c.p.c.*

La notificazione del preavviso di rilascio non è più considerata atto preliminare all'esecuzione, ma determina l'avvio dell'esecuzione per rilascio e, a far data dalla stessa, quindi, il debitore ha facoltà solo di introdurre le opposizioni esecutive innanzi al Giudice dell'esecuzione, nelle forme di cui agli artt. 615 e 617 comma 2 e 619 c.p.c. (*Nel caso di specie, il Giudice ha dichiarato inammissibile l'opposizione avverso il preavviso di rilascio spiegata in sede di contenzioso dall'opponente, non avendo lo stesso introdotto il giudizio dinanzi al giudice dell'esecuzione nelle forme di cui agli artt. 615 e 617 comma 2 e 619 c.p.c.*).

INTERESSE AD AGIRE

Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 1938 del 22/06/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Maria Gabriella Perrone;

S. D. (attrice) c/ **U. S. A. S.P.A** (convenuta)

RISARCIMENTO DEL DANNO – INTERESSE AD AGIRE – INSUSSISTENZA –
INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA

Riferimenti normativi: *art. 100 c.p.c.*

Deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno per difetto di interesse giuridicamente rilevante allorché il danno lamentato da una delle parti del giudizio non può ritenersi astrattamente configurabile, essendo ancora *sub iudice* il presupposto legittimante la richiesta risarcitoria azionata. *(Nel caso di specie, la parte attrice aveva agito in giudizio per sentire condannare la società convenuta al risarcimento del danno subito a titolo di c.d. "lucro cessante" a causa della mancata tempestiva erogazione dell'indennizzo ad essa spettante in virtù di un contratto di polizza assicurativa intercorso con la predetta società. Tuttavia, non essendo ancora definito il giudizio in cui essa parte aveva formulato relativa domanda di accertamento e pagamento del detto indennizzo nei confronti della medesima compagnia assicurativa, l'adito giudicante aveva rilevato come il danno lamentato poteva essere valutabile nell'an e nel quantum soltanto a seguito dell'accertamento del diritto, in capo alla parte attrice, alla percezione dell'indennizzo spettante in virtù condizioni contrattuali di cui alla polizza in esame, diritto la cui esistenza non era ancora accertata ma nemmeno esclusa).*

LAVORO SUBORDINATO (RETRIBUZIONE).

Tribunale di Lecce, Sez. Lavoro, sent. n. 784 del 02/03/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Francesca Costa;

M.A. (ricorrente) c/ **N.C. SOC. COOP. SOCIALE** (resistente contumace)

1. COGNIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO – CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO–ORARIO DI LAVORO – LAVORO STRAORDINARIO – ONERE PROBATORIO IN CAPO AL PRESTORE DI LAVORO-

Riferimenti normativi: *D.Lgs. n. 66/2003; art. 2108 c.c.; Circ. Ministero del lavoro n. 8/2005; CCNL cooperative sociali*

l'onere della prova in ordine allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario grava integralmente sul prestatore di lavoro. Tale onere va assolto in maniera rigorosa poiché non può ritenersi sufficiente la sola prova dell'*an* (cioè di aver svolto, genericamente, lavoro straordinario) ma occorre altresì dimostrare la esatta collocazione temporale delle prestazioni di lavoro eccedenti il normale orario di lavoro al fine di poter ricostruire con puntualità la prestazione resa. In sostanza, incombe sul lavoratore il rigoroso onere della prova delle ore di straordinario effettivamente lavorate. *(Nel caso di specie, il Giudice del Lavoro ha escluso che alla ricorrente, ex dipendente della Soc. Coop con qualifica di operatore socio sanitario, venissero riconosciuti gli emolumenti richiesti per lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario in quanto la sola e semplice deposizione dell'unico testimone non appare sufficiente a provarlo.)*

2. COGNIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO – CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO – ORARIO DI LAVORO – RETRIBUZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA – ONERE PROBATORIO IN CAPO AL DATORE DI LAVORO – PROVA DELL' EFFETTIVO PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Riferimenti normativi: *CCNL cooperative sociali; art.36 Cost.; artt. 1218, 2094, 2099 e 2103 c.c.*

Qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di dimostrare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre l'onere della prova circa l'avvenuto pagamento della retribuzione incombe in capo al datore di lavoro. *(Nel caso di specie, il Giudice del Lavoro, dopo aver appurato la sussistenza del rapporto di lavoro tra la ricorrente e la Soc Coop resistente grazie alle prove documentali allegate, ha condannato la resistente al pagamento delle differenze retributive dovute ai sensi del CCNL Cooperative Sociali. Tale condanna è scaturita dal fatto che la Soc. Cooperativa datrice di lavoro, rimasta contumace, non ha fornito alcuna prova documentale attestante l'avvenuto pagamento delle somme di cui sopra).*

LICENZIAMENTO DISCIPLINARE

Tribunale di Lecce, Sez. Lav., sent. n. 1438 del 11/07/2022

Giudice Est.: Presidente Dott.ssa Caterina Mainolfi.

C.M.R. (ricorrente) c/ **Inps** (resistente)

LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO – DIFETTO DI PROPORZIONALITA' TRA FATTI CONTESTATI E SANZIONE IRROGATA – GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO

Riferimenti normativi: *art. 62, comma 9, CCNL Comparto Funzioni Centrali*

La giusta causa di licenziamento è nozione legale che prescinde dalla previsione del contratto collettivo. L'elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi ha valenza meramente esemplificativa (al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo), sicché non preclude un'autonoma valutazione del giudice di merito in ordine alla idoneità di un grave inadempimento o di un grave comportamento del lavoratore, contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, a far venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore. Ne consegue che il giudice, chiamato a verificare l'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo, può irrogare un licenziamento per giusta causa quando questo costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal contratto collettivo in relazione ad una determinata infrazione. *(Nella fattispecie in esame, la ricorrente, dipendente dell'Inps con qualifica di Capo Progetto Informatico, liv. C5, ha impugnato la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso comminata ai sensi dell'art. 62, comma 9, del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2016-2018. Ha dedotto, tra gli altri motivi, il difetto di proporzionalità tra i fatti contestati e la sanzione irrogata, l'assenza di una giusta causa di licenziamento attesa l'insussistenza di un intento fraudolento. Ha chiesto, pertanto, dichiararsi l'illegittimità del licenziamento comminato per l'insussistenza dei fatti contestati, la tenuità degli stessi o per la loro riconducibilità tra le condotte punibili con una sanzione conservativa e, per l'effetto la condanna della resistente alla reintegra della ricorrente nel posto di lavoro, nonché al pagamento di una indennità risarcitoria, oltre al versamento dei contributi previdenziali. Il Giudice ha accertato il corretto inquadramento dei fatti contestati nella disposizione di cui all'art. 62, comma 9, n.2 lett. f) CCNL Comparto Funzioni Centrali, che prevede la sanzione del licenziamento disciplinare senza preavviso nella ipotesi di "violazioni intenzionali degli obblighi, anche nei confronti di terzi, di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro". Il Giudice ha ritenuto che nella ipotesi in cui un dipendente formi e presenti al proprio datore di lavoro un documento contraffatto (nel caso in esame una ricevuta fiscale per una prestazione di servizi non erogata), detto comportamento leda irreparabilmente l'elemento fiduciario del rapporto di lavoro soprattutto qualora si tratta di un dipendente che ricopra incarichi rilevanti all'interno della amministrazione, a prescindere dalla qualificazione dei fatti addebitati come illeciti di rilevanza penale. Ha, pertanto, rigettato il ricorso ritenendo infondata l'eccezione di mancanza di proporzionalità tra i fatti contestati e la sanzione irrogata).*

LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO

Tribunale di Lecce, sez. lavoro, sent. n. 1940 del 05/06/2023

Giudice Est.: Dott. Giovanni De Palma

C.A. (attrice) **c/ C.M.** (società convenuta) **c/ I.I.** (società convenuta)

ANNULLAMENTO DEL LICENZIAMENTO – GIUSTIFICATO MOTIVO – ONERE DELLA PROVA – INDENNITA' RISARCITORIA – REINTEGRAZIONE

Riferimenti normativi: *art. 3, D. Lgs. n. 23/2015*

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, D. Lgs. n. 23/2015 nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo, la sanzione applicabile è quella indennitaria, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Affinché possa accedere alla ulteriore maggiore tutela prevista dal comma 2, ovvero la reintegrazione nel posto di lavoro, è necessario che il lavoratore positivamente e in via diretta assolva l'onere, specificamente posto a suo carico, di dimostrare l'insussistenza del fatto materiale contestatogli. *(Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio volto all'accertamento della illegittimità di un licenziamento e al riconoscimento della reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro, ha ritenuto applicarsi la disciplina prevista dall'art. 3, comma 1, D. Lgs. n. 23/2015, non avendo la parte ricorrente fornito dimostrazione dell'insussistenza del fatto materiale a fondamento del licenziamento, e ha dichiarato estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento, condannando il datore di lavoro al pagamento dell'indennità prevista).*

NULLITÀ DEL CONTRATTO

Tribunale di Lecce, I sez. civ., sent. n. 2083 del 05/07/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Eleonora Guido;

C.A. e C.C. (attrici) c/ V.G. (convenuta) nonché C.A. e V.P. (convenuti)

AZIONE DI NULLITÀ DEGLI ATTI DI COMPRAVENDITA – COSTRUZIONI ABUSIVE –
DICHIARAZIONE DELL'ALIENANTE DEGLI ESTREMI DEL TITOLO URBANISTICO,
ESISTENTE E RIFERIBILE ALL'IMMOBILE – INFONDATEZZA

Riferimenti normativi: art. 46, D.P.R. n. 380/2001.

È infondata l'azione di nullità degli atti di compravendita, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 380/2001, laddove l'atto di compravendita contenga la dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, poiché in tale caso il contratto è da ritenersi valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato. *(Nella specie, le attrici hanno chiesto dichiararsi la nullità della compravendita intercorsa tra la loro dante causa e due convenute, assumendo che gli immobili oggetto di compravendita fossero abusivi. Il Tribunale, da un lato, ha chiarito che l'atto negoziale oggetto di causa non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 46 del D.P.R. 380/2001, atteso che l'abusivismo risale più verosimilmente al 1976 ed il T.U. edilizia è applicabile alle costruzioni iniziate dopo il 17 marzo 1985; dall'altro lato, il Tribunale ha evidenziato che, nel caso di specie, a fronte dell'originaria omessa indicazione del titolo edilizio nell'atto di compravendita le acquirenti hanno formalizzato un atto pubblico confermativo, concretizzandosi, di fatto, una mera difformità tra quanto originariamente assentito e quanto di fatto realizzato).*

OCCUPAZIONE SENZA TITOLO DI CESPITE IMMOBILIARE ALTRUI

Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 1009 del 12/04/2022

Giudice Est.: Dott. Italo Mirko De Pasquale;

G. N. (attore) c/ **B. G.** (convenuto)

CONTRATTO LOCAZIONE VERBALE – OCCUPAZIONE SENZA TITOLO – MANCATA
REGISTRAZIONE – INADEMPIMENTO

Riferimenti normativi: *art. 1418 c.c.; art. 1, comma 346, legge n. 311/2004.*

In caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno subito dal proprietario è “*in re ipsa*”, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dall'impossibilità di conseguire l'utilità anche solo potenzialmente ricavabile dal bene stesso. Con riferimento, poi, alla valutazione del danno, può essere effettuata dal giudice sulla base di elementi presuntivi semplici, facendo riferimento al cosiddetto “danno figurativo”. (*Nel caso di specie, il convenuto contumace veniva immesso nella detenzione dell'immobile e non si rendeva disponibile alla sottoscrizione di contratto di locazione, cessando di corrispondere il canone pattuito*).

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO

Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 2089 del 05/07/2023

Giudice Est.: dott.ssa Manuela Pellerino;

U.C.M.C.L. (attore) c/ **L.B.** + 1 (convenuti)

OPPOSIZIONE TARDIVA A DECRETO INGIUNTIVO – IRREGOLARITÀ DELLA NOTIFICA
– RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO

Riferimenti normativi: *artt. 144, 156 e 650 c.p.c.*

Ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario (*Nel caso di specie il Giudice, nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo incardinato da un'Unione di Comuni ex art. 650 c.p.c., ha ritenuto rituale la notifica del provvedimento monitorio effettuata presso il domicilio del legale rappresentante pro tempore dell'Ente Territoriale Consorziato, coincidente con la sede di uno dei Comuni associati, anziché presso la sede statutaria dell'Unione, conseguentemente dichiarando l'inammissibilità della domanda in quanto tardiva*).

OPPOSIZIONE A PRECETTO

Tribunale di Lecce, III sez., ordinanza. n. 3577 del 13/07/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Anna Rita Pasca;

M.S. e M.C. (attori) **c/O.S.S.** (convenuta)

OPPOSIZIONE A PRECETTO – ISTANZA SOSPENSIONE EFFICACIA ESECUTIVA TITOLO ESECUTIVO - LEGITTIMAZIONE ATTIVA CESSIONARIA

Riferimenti normativi: *artt. 615 e 624 c.p.c.*

Non vi è allo stato il necessario *fumus boni iuris* in relazione all'eccepita carenza di legittimazione attiva della cessionaria, atteso che la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1993 numero 385 articolo 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale. Pertanto, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex articolo 58 del decreto legislativo numero 385 del 1993 (contratto a forma libera) è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. *(Nel caso di specie, il Giudice ha escluso la carenza di legittimazione attiva della cessionaria compiutamente provata con la produzione dell'avviso di cessione pubblicato in G.U., dalla quale emerge senza incertezza che il credito qui azionato rientra nella categoria dei rapporti ceduti in blocco.)*

Tribunale di Lecce, III sez., ordinanza. n. 3577 del 13/07/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Anna Rita Pasca;

M.S. e M.C. (attori) **c/O.S.S.** (convenuta)

OPPOSIZIONE A PRECETTO – ISTANZA SOSPENSIONE EFFICACIA ESECUTIVA TITOLO ESECUTIVO - TITOLO ESECUTIVO IN PRESENZA DI MUTUO

Riferimenti normativi: *artt. 615 e 624 c.p.c.*

La progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro costante sostituzione con annotazioni contabili impone inevitabilmente una rilettura dei caratteri essenziali degli strumenti di tradizionale utilizzazione nella pratica degli affari e nella vita sociale in genere, quali il contratto di mutuo, che tenga conto dell'evolversi della realtà. Pur ribadendo, quindi, che il contratto di mutuo si perfeziona con la consegna, si è chiarito che la consegna non può essere riduttivamente intesa quale fisica *traditio* del denaro nelle mani del mutuatario, ben potendo quest'ultimo rilasciare quietanza a fronte della perdita della disponibilità delle somme mutate da parte del finanziatore (che da tale momento in poi non può più diversamente disporre) e dalla contestuale acquisizione della disponibilità giuridica della somma mutuata da parte del mutuatario, che da tale momento in poi dà disposizioni sulle modalità e sui tempi di utilizzo delle stesse. *(Nel caso di specie, il Giudice ha disatteso il motivo di opposizione con il quale si deduce l'inesistenza di titolo esecutivo per la mancata reale <<traditio>> delle somme erogate all'atto della sottoscrizione del mutuo).*

OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI

Tribunale di Lecce, III sez., sent. n. 1210 del 21/04/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Anna Rita Pasca;

M.A. (opponente) **c/ P.R.** (opposta)

NOTIFICAZIONE ATTO DI PIGNORAMENTO – VIZIO *ITER* NOTIFICATORIO – NULLITA’
NOTIFICAZIONE – ESCLUSIONE – COSTITUZIONE CONVENUTO – SANA NULLITA’

Riferimenti normativi: *art. 617 c.p.c.*

Nel caso “di nullità della notificazione dell'atto di citazione, la sua conoscenza aliunde, non accompagnata dalla costituzione del convenuto, non vale a sanare tale nullità”. Dunque, la nullità della notificazione non risulta sanata solo nell'ipotesi in cui il convenuto non si sia costituito o non abbia proposto opposizione. Trattandosi di nullità e non di inesistenza della notifica, deve quindi ritenersi che il vizio di notificazione dell'atto di pignoramento sia stato sanato dalla proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, non avendo l'opponente dedotto un concreto pregiudizio al diritto di difesa verificatosi prima che egli abbia avuto conoscenza dell'espropriazione forzata, oppure che la notificazione sia radicalmente inesistente, in quanto del tutto mancante o priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione.

OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE IMMOBILIARE

Tribunale di Lecce, III sez., sent. n. 1987 del 27/06/2023

Giudice Est.: Dott. Antonio Barbetta;

C.S. (attrice) **c/B.P.P.** (convenuta)

OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE IMMOBILIARE – DEBITI CONTRATTI NELL'ESERCIZIO D'IMPRESA – OBBLIGAZIONI VOLTE AL SODDISFACIMENTO DELLE ESIGENZE FAMILIARI – IMPRESA FAMILIARE O DI PICCOLE DIMENSIONI

Riferimenti normativi: *art. 615, comma 2, c.p.c.; art. 170 c.c.*

Nel tentativo di circoscrivere il perimetro delle obbligazioni assunte nello svolgimento dell'attività d'impresa che possano ritenersi contratte ai fini del soddisfacimento dei bisogni familiari, questo Giudicante ritiene maggiormente rispondente alla lettera ed alla *ratio* dell'art. 170 c.c. considerare i debiti contratti nell'esercizio d'impresa non immediatamente finalizzati all'appagamento delle esigenze della famiglia, a meno che non si tratti, come nel caso di specie, di un'impresa familiare o di un piccolo imprenditore che abbia organizzato l'attività prevalentemente con il lavoro proprio e/o quello dei suoi familiari, fattispecie in cui vi sarà una vera e propria compenetrazione tra lo svolgimento dell'attività imprenditoriale e la vita familiare. *(Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto che l'obbligazione contratta da C.S., in quanto volta a far fronte alle esigenze di un'impresa di dimensione familiare, dovesse essere considerata finalizzata al potenziamento della capacità lavorativa di uno dei coniugi e, quindi, essere soddisfatta anche con i beni inclusi nel fondo patrimoniale).*

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Tribunale di Lecce, I sez., ordinanza n. 7712 del 12/09/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Caterina Stasi;

D.M. (attore) **c/M.E.F.** (convenuto)

REVOCA/DINIEGO GRATUITO PATROCINIO – CONDOTTA PROCESSUALE INTEGRANTE MALAFEDE – PRESTESTUOSITA’ DELL’ INIZIATIVA GIUDIZIARIA – MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA DOMANDA.

Riferimenti normativi: *art. 136, D.P.R. n. 115/2002; art 96 c.p.c.*

In tema di revoca/diniego di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 136 D.P.R. n. 115/2002, “con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se (...) l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”. Costituiscono indici rivelatori di condotta processuale integrante mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza) “la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. S.U. n. 22405/2018). *(Nel caso di specie il Giudice, nell'ambito di un ricorso volto ad ottenere, previa disapplicazione del diniego disposto dall'autorità amministrativa, l'ammissione dell'attore al gratuito patrocinio a spese dello Stato, ha rigettato l'istanza non ravvisando elementi che potessero ribaltare la valutazione del TAR che aveva deciso - dapprima tramite apposita commissione e successivamente nel provvedimento collegiale che ha definito il giudizio - per il diniego dell'ammissione al gratuito patrocinio, avendo rilevato la manifesta infondatezza del gravame).*

**RAPPORTO DI CONTO CORRENTE COINTESTATO TRA I CONIUGI E
COMUNIONE LEGALE**

Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 1702 del 06/06/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Maria Gabriella Perrone;

C. L. (attrice) **c/ C. S.** (convenuto)

RAPPORTO DI CONTO CORRENTE COINTESTATO – CONIUGI – COMUNIONE LEGALE

Riferimenti normativi: *artt. 159 e 1298, comma 2, c.c.*

È meritevole di accoglimento la domanda di condanna del coniuge alla restituzione delle somme di appartenenza esclusiva all'altro coniuge, versate in costanza di matrimonio su conto corrente cointestato, in assenza di elementi di prova di segno contrario volti a vincere la presunzione di appartenenza delle stesse al secondo. Come noto, nei rapporti di c/c bancario intestato a due o più persone, i rapporti interni tra i correntisti sono regolati dall'art. 1298, comma 2 c.c., e non già dall'art. 1854 c.c., di talché debito e credito solidale si dividono in quote uguali, solo se non risulti diversamente. Ebbene, nel caso in cui il coniuge-correntista fornisca la prova del versamento sul c/c cointestato di somme di sua esclusiva pertinenza, l'altro coniuge non può avanzare alcuna pretesa su tali importi. D'altra parte, nel caso in cui non si ritenga superata la detta presunzione di parità delle parti, il singolo cointestatario, pur avendo la facoltà di compiere disgiuntamente le singole operazioni, non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza.

RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

Tribunale di Lecce, Sez. Lav., sent. n. 3141 del 03/01/2021

Giudice Est.: Presidente Dott.ssa Caterina Mainolfi;

C.A. (ricorrente) c/ **Arif** (resistente)

NATURA PUBBLICISTICA RAPPORTO DI LAVORO - INQUADRAMENTO - MANSIONI SUPERIORI E DIFFERENZE RETRIBUTIVE DIPENDENTE ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO

Riferimenti normativi: artt. 2, 40 e 52, D. Lgs. n. 165/2001; art. 12, comma 3, Legge Regione Puglia n.3 del 25/2/2010.

I trattamenti economici dei dipendenti degli enti pubblici non economici possono trovare fondamento solo nei contratti collettivi stipulati nelle forme, con le modalità e con i soggetti previsti dagli artt. 40 e ss. del D. Lgs 165/2001. È a questi contratti stipulati con l'Aran che deve intendersi effettuato il richiamo di cui all'art. 2 del T.U. sul Pubblico Impiego, e non ai contratti di natura privatistica. Il sistema della contrattazione pubblicistica di comparto non può essere derogato o disatteso dall'iniziativa dei singoli enti o dalle pubbliche amministrazioni, se non in forza di specifiche norme che autorizzino in tal senso. Pertanto, la sola contrattazione decentrata che può operare nel pubblico impiego contrattualizzato è quella a cui i contratti nazionali – stipulati ai sensi degli artt. 40 e ss. – fanno rinvio per la regolazione di singoli aspetti o materie. Accertata, preliminarmente, la natura pubblicistica del rapporto di lavoro alle dipendenze di un ente pubblico non economico, l'assegnazione illegittima a mansioni superiori di un impiegato, disciplinata dall'art. 52, comma 5, D. Lgs. n. 165/2001, non determina il diritto al reinquadramento, ma integra i presupposti per il riconoscimento delle differenze inerenti al trattamento economico. *(Nella fattispecie in esame, il ricorrente, dipendente dell'Arif dal 2010 con la qualifica di operaio specializzato, liv.4°, ha dedotto di aver espletato mansioni di autista di automezzi antincendio a trazione integrale dal 2010 al 2015. Pertanto, ha chiesto il riconoscimento del diritto ad un inquadramento nel livello superiore, a fronte dello svolgimento delle mansioni rientranti nella qualifica richiesta, nonché condannarsi Arif al pagamento delle differenze retributive. All'epoca dei fatti (2010) al personale operaio dell'Arif si applicava il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria, ai sensi del richiamo operato dall'art. 12, comma 3 della legge regionale Puglia n.3 del 25.2.2010. Dunque, nulla quaestio sull'applicazione del contratto collettivo nazionale di diritto privato per la parte relativa al trattamento giuridico ed economico. Ed invero, il Giudice non ha accolto la domanda di inquadramento superiore formulata dal ricorrente, in quanto ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs n°151/2001 "l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione"; il richiamo contenuto nella legge regionale alla contrattazione collettiva privatistica non può estendersi anche alla disciplina di istituti, quale quello delle mansioni superiori, regolati diversamente per l'intero settore pubblico. Tuttavia, la contrattazione integrativa può trovare applicazione come parametro per la determinazione delle differenze retributive spettanti al ricorrente per l'espletamento di mansioni superiori.)*

Tribunale di Lecce, sez. Lav., sent. n. 275 del 27/03/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Caterina Mainolfi;

B.G. (ricorrente) c/ **PROVINCIA DI LECCE** (resistente)

PUBBLICO IMPIEGO – PROGRESSIONE ECONOMICA – DIPENDENTI ENTI LOCALI – PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE – CONGEDO EX ART. 42 COMMA 5 D.LGS. 151/2001 – ANZIANITÀ DI SERVIZIO – CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO – ESCLUSIONE.

Riferimenti normativi: *art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001; art. 4, comma 2, l. n. 53/2000; art 7, CCDI Provincia di Lecce*

I periodi di congedo ex art 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001 sono validi ai fini del trattamento pensionistico ma non sono computabili ai fini dell'anzianità di servizio necessaria per la progressione economica. Invero, i periodi rilevanti ai fini delle progressioni economiche presuppongono un'attività lavorativa effettivamente svolta, idonea ad un arricchimento della professionalità e ad un miglioramento delle capacità lavorative del dipendente, circostanza che non ricorre nel momento in cui il dipendente si assenta dal servizio e non svolge la propria attività lavorativa. *(Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio volto all'accertamento, in favore della ricorrente, del diritto all'inquadramento nella cat. D posizione economica D6 in ragione della partecipazione alla procedura selettiva per la progressione economica promossa dall'ente convenuto, ha ritenuto non valutabile il periodo di congedo ex art 42, comma 5, d.lgs n. 151/2001 fruito dal dipendente collocato al 5° posto della graduatoria, accogliendo il ricorso della ricorrente – già dipendente di ruolo della Provincia di Lecce, inquadrata nella cat. D (posizione economica D5 – collata al 6° posto (posizione non utile ai fini della progressione economica).*

Tribunale di Lecce, Sez. Lav., sent. n. 1393 del 19/04/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Maria Immacolata Gustapane;

C.C.L. (ricorrente) c/ **CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE** (resistente)

DIRITTO ALLA PROGRESSIONE ECONOMICA – PROGRESSIONE VERTICALE –
VALUTAZIONE DEI TITOLI – INDICAZIONE DELLE MANSIONI SVOLTE – ESCLUSIONE

Riferimenti normativi: *D. Lgs. n. 165/2001; C.C.N.L. triennio 1998-2001*

Per la corretta attribuzione del punteggio per la collocazione in graduatoria in posizione utile alla progressione economica, è valutabile, ai fini dell'anzianità di servizio, come unico titolo l'incarico di segretario/responsabile svolto dal dipendente senza che siano rilevanti le eventuali proroghe. *(Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio volto al riconoscimento, in favore del ricorrente, del diritto alla progressione economica dal Livello VI al Livello V del Profilo di Collaboratore di Amministrazione in ragione della partecipazione alla procedura selettiva indetta dall'ente convenuto, ha ritenuto non sussistente il diritto invocato da parte ricorrente poiché l'incarico ricevuto quale Segretario Amministrativo, denominato successivamente Responsabile delegato alla gestione amministrativa, deve ritenersi un unico incarico a nulla rilevando le proroghe dello stesso in assenza di specificazione delle mansioni svolte.)*

Tribunale di Lecce, Sez. Lav., sent. n. 2367 del 05/07/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Maria Immacolata Gustapane;

S.A. (ricorrente) c/ **A.S.L. LECCE** (resistente)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO – ABUSIVA APPOSIZIONE DI UN TERMINE FINALE – RISARCIMENTO DEL DANNO – ESCLUSIONE

Riferimenti normativi: *art. 36, D. Lgs. n. 165/2001; art. 19, D. Lgs. n. 81/2015; art. 1, comma 3, Legge n. 96/2018; art. 19, comma 5 bis, D. L. n. 48/2023; art. 32, Legge n. 183/2010; art. 8, Legge n. 604/1966.*

Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a termine soltanto quando la assunzione sia motivata da comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporanee o eccezionali e nel Comparto Sanità solo qualora la Pubblica Amministrazione attivi nuovi servizi o attui processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti. Pertanto, la ragione della apposizione di un termine finale al rapporto lavorativo deve essere specificata nel contratto di lavoro stipulato tra le parti. *(Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio volto al riconoscimento, in favore della ricorrente, del risarcimento del danno da abusiva apposizione del termine al contratto di lavoro ha dichiarato sussistente il diritto invocato da parte ricorrente in quanto nel contratto di lavoro non era specificata la ragione della apposizione del termine finale e, altresì, non era richiamata alcuna normativa nazionale o regionale).*

Tribunale di Lecce, Sez. Lav., sent. n. 2366 del 06/07/2023

Giudice Est.: Dott. Andrea Basta;

C.F. (ricorrente) c/ **ASL Le** (resistente)

1. PUBBLICO IMPIEGO CONTRATTUALIZZATO – TARDIVA ASSUNZIONE DERIVANTE DA PROVVEDIMENTO ILLEGITTIMO DELLA P.A. – DIRITTO AL PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI NON RICONOSCIUTE NEI SUCCESSIVI ATTI DI ASSUNZIONE – RISARCIMENTO DEI DANNI – MANCATO GUADAGNO DA PERDITA DELLE RETRIBUZIONI.

Riferimenti normativi: *artt. 1218, 1223 e 2697 c.c.*

In materia di impiego pubblico contrattualizzato, in caso di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della P.A., non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego che non siano state riconosciute nei successivi atti di assunzione, in quanto tali voci presuppongono l'avvenuto perfezionamento "ex tunc" del rapporto di lavoro; il lavoratore può invece agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla P.A. ed in presenza di mora della medesima, per il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui si accerti che l'assunzione fosse dovuta, detratto l'"aliunde perceptum", qualora risulti, anche in via presuntiva, che nel periodo di ritardo nell'assunzione l'interessato sia rimasto privo di occupazione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori. *(Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio di risarcimento danni patrimoniali da ritardata assunzione da parte della P.A., ha riconosciuto la sussistenza del danno patrimoniale ex art. 1218 c.c. per il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui l'assunzione è stata accertata come dovuta).*

2. PUBBLICO IMPIEGO CONTRATTUALIZZATO – TARDIVA ASSUNZIONE DERIVANTE DA PROVVEDIMENTO ILLEGITTIMO DELLA P.A. – INDIVIDUAZIONE DEL DANNO RISARCIBILE E MODALITA' DI QUANTIFICAZIONE.

Riferimenti normativi: *artt. 1226 e 2056, commi 1 e 2, c.c.*

In sede di quantificazione per equivalente del danno in ipotesi di omessa o ritardata assunzione, questo non si identifica nella mancata erogazione della retribuzione e della contribuzione, elementi che comporterebbero una vera e propria *restitutio in integrum* e che possono rilevare soltanto nell'ambito di un diverso giudizio sulla responsabilità contrattuale; pertanto, in tali ipotesi il danno risarcibile per effetto della ritardata assunzione deve essere liquidato equitativamente, in applicazione degli artt. 2056 c. 1 e 2 e 1226 c.c., in una somma pari al 50% delle retribuzioni che sarebbero state corrisposte al ricorrente in caso di mancata esclusione dal concorso, detraendo quanto percepito nello stesso periodo dal ricorrente per attività lavorative. *(Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio di risarcimento danni patrimoniali da ritardata assunzione, lo ha quantificato in via equitativa nel 50% della retribuzione netta che il ricorrente avrebbe percepito nel periodo decorrente dal momento in cui avrebbe dovuto essere assunto a quello della effettiva immissione in servizio).*

Tribunale di Lecce, III sez., sent. n. 2322 del 08/08/2023

Giudice Est.: Dott. Antonio Barbetta;

P.C.C. SRL (attrice) **c/P.S. SRL** (convenuta)

OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE IMMOBILIARE – NULLITA' DEL PRECETTO –
REQUISITI DELL'INTIMAZIONE AD ADEMPIERE L'OBBLIGO RISULTANTE DAL TITOLO
ESECUATIVO – ONERI DEL CREDITORE PRECETTANTE E DEL DEBITORE

Riferimenti normativi: *art. 480, comma 1 e 615, comma 2, c.p.c.*

Da ultimo, quanto all'eccezione relativa alla nullità e/o infondatezza del precetto in quanto errato, generico, indeterminato e/o indeterminabile, deve evidenziarsi come l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma primo, c.p.c. - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla. Conseguentemente, l'unico onere del creditore precettante è quello di indicare nel precetto il titolo esecutivo e di documentarne l'esistenza, mentre spetta al debitore precettato dimostrare l'avvenuto pagamento di tutte le somme nascenti dal titolo e precettate. *(Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto che fosse priva di pregio l'eccezione di nullità e/o infondatezza del precetto in quanto errato, generico, indeterminato e/o indeterminabile, non ritenendo necessario, come erratamente sostenuto da parte opponente, che l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo contenesse l'indicazione del calcolo matematico seguito ai fini della determinazione della somma domandata in base al titolo esecutivo).*

REDDITO DI CITTADINANZA E GIOCO ONLINE

Tribunale di Lecce, II sez. Penale, sent. n. 3114 del 22/11/2022

Giudice: Dott.ssa Cinzia Vergine; **Pubblico Ministero:** V.P.O. Giuliana Santese

Imputato: S.S.

Assoluzione ex art. 530, comma 2, c.p.p.

REDDITO DI CITTADINANZA – OMISSIONE DI INFORMAZIONI DOVUTE - ASSENZA DI ELEMENTO SOGGETTIVO

Riferimenti normativi: *art. 7, c. 1, D.L. n. 4/2019, conv. con legge n. 26/2019*

Le vincite da gioco online entrano a far parte del reddito personale valutabile ai fini del riconoscimento del beneficio del reddito di cittadinanza limitatamente alle somme materialmente prelevate dal conto gioco e non all'importo indicato sulla piattaforma sotto il nome "vincite totali"; ed infatti, mentre quest'ultima voce costituisce una cifra virtuale non realmente disponibile agli utenti della piattaforma, i prelievi confluiscono nel patrimonio del giocatore, contribuendo ad incrementarne il reddito personale valutabile ai fini dell'ottenimento del beneficio di cui all'art. 3 D.L. n. 4/2019. *(Nel caso di specie, il Giudice ha emesso sentenza di assoluzione nei confronti di una beneficiaria di reddito di cittadinanza che aveva omesso di dichiarare in DSU le somme indicate su un conto gioco online, sul presupposto che il ricavo realmente percepito dalle vincite – riportato alla voce "prelievi" – non fosse sufficiente a superare i limiti di reddito per l'accesso al beneficio).*

RESPONSABILITÀ CIVILE DA REATO DI CALUNNIA

Tribunale di Lecce, Sez. I, sent. n. 2178 del 17/07/2023

Giudice Estensore: Dott.ssa Piera Portaluri.

P.V. (attrice) c/ **N.P.** (convenuta).

DENUNCIA INGIUSTA O INFONDATA – CALUNNIA – RISARCIMENTO DANNO – DOLO –
ONERE DELLA PROVA – INTERESSE PUBBLICO - REPRESSIONE DEI REATI.

Riferimenti normativi: *art. 368 c.p., artt. 2043 e 2967 c.c.*

La denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione della querela in relazione ad un fatto perseguibile a querela di parte non è di per sé e in automatico fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante o del querelante in caso di proscioglimento, assoluzione o archiviazione, se non quando la denuncia o la querela possano considerarsi caluniose, ovvero solo nell'ipotesi di condotta dolosa del denunciante/querelante volta alla consapevole attribuzione della commissione di un reato in capo a soggetto della cui innocenza il denunciante sia conscio. La restrizione di questa ipotesi di responsabilità al solo caso della condotta dolosa è giustificata dall'interesse pubblico alla repressione dei reati, per una efficace realizzazione della quale è necessaria anche la collaborazione del privato cittadino, che verrebbe significativamente scoraggiata dal potenziale rischio di andare incontro a responsabilità in caso di denunce inesatte o rivelatesi infondate *(Nella specie, il Giudice ha rigettato la domanda di risarcimento del danno promossa dall'attrice per la dolosa e infondata denuncia penale sporta nei suoi confronti dalla convenuta stante l'insussistenza di tutti i presupposti, oggettivi e soggettivi, dell'illecito addebitato e cioè sia la materialità delle accuse, sia la consapevolezza della loro falsità e infondatezza, ovvero il dolo.*

RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DELL'AVVOCATO

Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 2255 del 27/07/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Katia Pinto;

A.A.(attore) c/R.R.N. + altri (convenuto)

RESPONSABILITA' PROFESSIONISTA- RESPONSABILITA' AVVOCATO- ONERE
PROBATORIO- NESSO EZIOLOGICO

Riferimenti normativi: *artt. 1176, 1218, 1223 e 2236 c.c.*

La responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, e il risultato derivatone. *(Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio volto all'accertamento della responsabilità professionale dell'avvocato per inadempimento al mandato professionale conferitogli dall'attore al fine di impugnare il licenziamento intimatogli dal datore di lavoro, ha rigettato la domanda, valutando non sussistente la responsabilità del professionista in difetto di prova della presumibile accoglibilità dell'impugnativa che l'attore, suo assistito, avrebbe dovuto tempestivamente proporre.)*

RICONOSCIMENTO STATUS DI RIFUGIATO

Tribunale di Lecce, Sez. Immigrazione, decreto del 11/05/2023, repert. n. 2033/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Valeria Vincenti;

O.G.U. (ricorrente) c/ M.D.I. (resistente)

IMMIGRAZIONE – RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO – PERSECUZIONE PER MOTIVI POLITICI – DOVERE DI COOPERAZIONE ISTRUTTORIA DEL GIUDICE – PRINCIPIO DI ATTENUAZIONE DELL’ONERE DELLA PROVA

Riferimenti normativi: artt. 2, 3, 5 e 11, D.lgs. n. 251/2007; art. 8, D.lgs. n. 25/2008; art. 6, comma 3, D.P.R. n. 21/2015; art. 10 Cost.

In tema di riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi del combinato disposto dalle lettere e) ed f) dell'art. 2 e dell'art.11 del D.lgs. n. 251/2007, lo status è riconosciuto “*al cittadino straniero che, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese*”. I responsabili della persecuzione, ai fini del riconoscimento, sono, ai sensi dell'art.5 del D.lgs. n. 251/2007, “*a) lo Stato, b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; c) soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'articolo 6 comma, contro persecuzioni o danni gravi*”. Il timore di subire persecuzioni dai soggetti citati per i motivi suddetti (razza, religione, nazionalità, appartenenza a gruppi sociali, opinioni politiche), dunque, deve essere fondato, ossia comprovato sulla base di elementi verificabili. L’esame e l’accertamento giudiziale delle domande nell’ambito del settore della protezione internazionale è caratterizzato dal dovere di cooperazione del giudice e dal principio di attenuazione dell’onere della prova (art. 3 d.lgs. 251/2007 e art. 8 d.lgs. 25/2008). Il quadro normativo prevede un esame riservato, «individuale, obiettivo ed imparziale» (artt. 8, comma 2, d.lgs. 28.1.2008, n. 25, e 6, comma 3, d.p.r.12.1.2015, n. 21), articolato sulle «circostanze personali del richiedente, (art. 3, comma 3, lett. a) e c) d.lgs. 19.11.2007, 251) sull’eventuale documentazione presentata, nonché su «tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d’origine al momento dell’adozione della decisione». L’art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007 prevede che nel caso in cui alcune dichiarazioni del richiedente non siano sostenute da prove, si ricorra ad una serie di indici integrativi che devono guidare il giudizio di attendibilità. (Nel caso di specie, il Tribunale ha riconosciuto lo status di rifugiato ad un ricorrente il quale, in sede di audizione, ha raccontato dettagliatamente di essere stato costretto a lasciare il suo Paese, la Nigeria, per aver organizzato, in qualità di rappresentante del movimento indipendentista IPOB, una manifestazione terminata con l’intervento della polizia, che ha ucciso alcuni manifestanti e proceduto all’arresto di altri, i quali, come da prassi, sono stati denunciati per tradimento, reato punito con la pena di morte).

RISARCIMENTO DEL DANNO DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI

Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 2608 del 21/09/2022

Giudice Est.: Dott. Antonio Barbetta

M.L. (Appellante) c/ **A. S.P.A.** (Appellata)

DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO AL SOGGETTO NON PROPRIETARIO –
LEGITTIMAZIONE ATTIVA

Riferimenti normativi: *artt. 1140, 2043 e 2054 c.c.*

In tema di legittimazione attiva alla domanda di risarcimento dei danni subiti da un veicolo coinvolto in un incidente stradale, il diritto al risarcimento può spettare anche al conducente non proprietario che, per circostanze contingenti, si trovi nella detenzione del veicolo purché abbia provveduto a sue spese alla riparazione del mezzo e dimostri di poter risentire di un pregiudizio al suo patrimonio a prescindere dal diritto, reale o personale, che egli ha all'esercizio di quel potere (*Nel caso di specie, il Giudice nell'ambito di un giudizio volto ad ottenere il risarcimento danni derivanti dal sinistro occorso dal conducente di un'autovettura non di sua proprietà ha riconosciuto la legittimazione attiva del conducente rilevando che era stato assolto l'onere probatorio a suo carico. Il Giudice, riconosceva, dunque, i danni lamentati dall'attore*).

RISARCIMENTO DEL DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE

Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 2544 del 15/09/2022

Giudice: Dott.ssa Piera Portaluri;

D.S. + altri (attori) c/ M.R. + altri. (convenuti)

DANNO DA UCCISIONE – VITTIME SECONDARIE – PRESUPPOSTI – RAPPORTO DI CONVIVENZA

Riferimenti normativi: *artt. 2059, 2967 c.c.; art. 29 Cost.*

In materia di risarcimento del danno non patrimoniale “da uccisione”, proposta iure proprio dai congiunti della vittima, incombe sugli stessi l’onere di provare l’effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l’ampiezza e la profondità; infatti, poiché la “società naturale” della famiglia cui fa riferimento l’art. 29 Cost. non è limitata alla sola famiglia nucleare (coniuge, genitori, figli), il rapporto zii/nipote, per ritenersi giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, escludendo automaticamente, in caso di insussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l’esistenza di rapporti costanti caratterizzati da reciproco affetto e solidarietà con la vittima. *(Nel caso di specie, il Giudice ha accolto la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale avanzata dagli zii della vittima avendo accertato in sede istruttoria una significativa vicinanza tra la famiglia della vittima e quella degli zii materni, caratterizzata dalla riunione dei familiari allargati in occasione di festività annuali o altri momenti di svago e, soprattutto, da un’abituale frequentazione del nipote con ciascuno degli zii).*

Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 1612 del 30/05/2023

Giudice Est.: Dott. Gianluca Fiorella

S.N. + 15 (attori) c/ U.A. s.p.a. + 2 (convenuti) e c/ S.A. + 2 (intervenute)

RISARCIMENTO DEL DANNO DA PERDITA PARENTALE – ONERE PROBATORIO.

Riferimenti normativi: *artt. 2043, 2059 e 2697 c.c.*

L'onere probatorio riferito all'allegazione dei fatti costitutivi della propria pretesa e del danno subito insiste in capo al danneggiato e si deve ritenere soddisfatto anche con il ricorso a presunzioni semplici e massime di comune esperienza; è pacifico, infatti, che nel giudizio risarcitorio instaurato dagli eredi e dai prossimi congiunti di un soggetto deceduto a causa di un sinistro stradale, la prova del danno non patrimoniale da sofferenza interiore per la perdita del familiare possa essere fornita mediante presunzioni iuris tantum volte a provare l'esistenza, all'interno del nucleo familiare, dello stretto legame di parentela e del rapporto affettivo con il defunto. Grava sulla controparte l'onere di fornire la prova contraria imperniata non sulla mera mancanza di convivenza (che, in tali casi, può rilevare solo al fine di ridurre l'importo dovuto a titolo di risarcimento, tenuto conto degli ordinari criteri di liquidazione), bensì sull'assenza di legame affettivo tra i superstiti e la vittima nonostante il rapporto di parentela. *(Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito del giudizio per i risarcimenti dei danni conseguenti un sinistro stradale, aderendo al consolidato orientamento della Suprema Corte, ha ritenuto provato per presunzioni semplici il danno con riferimento ai parenti facenti parte dello stretto nucleo familiare del soggetto deceduto in seguito a sinistro stradale).*

Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 1849 del 16/06/2023

Giudice: Dott.ssa Caterina Stasi;

P.A.M. + 2 (attori) c/ L.G. + 5 (convenuti) c/ Z.I. (terza chiamata in causa)

RISARCIMENTO DEL DANNO – RESPONSABILITA' EXTRA CONTRATTUALE – DOMANDA RISARCITORIA “*IURE PROPRIO*” DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE – MORTE PER INFORTUNIO SUL LAVORO – ONERE DELLA PROVA – REGIME PROBATORIO EX ART. 2087 C.C. – ESCLUSIONE

Riferimenti normativi: *artt. 2697, 2043, 2059 e 2087 c.c.*

La domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno derivante da perdita del rapporto parentale, proposta “*iure proprio*” dai figli e dal coniuge della vittima di un infortunio sul lavoro, trova la sua fonte esclusiva nella responsabilità extracontrattuale di cui all’art. 2043 c.c., anche se risulta accertato che la morte del dipendente sia derivata da inadempimento contrattuale del datore di lavoro. Sicché, stante la natura aquiliana e non contrattuale dell’azione per la perdita o lesione del rapporto parentale, incombe sui danneggiati l’onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, secondo quanto prescritto dall’art. 2697 c.c., non trovando applicazione il regime probatorio proprio della responsabilità ai sensi dell’art. 2087 c.c., in cui opera una presunzione di colpevolezza *iuris tantum*. *(Nel caso di specie, il Giudice ha accolto parzialmente la domanda risarcitoria formulata dagli eredi del lavoratore vittima di un infortunio mortale sul lavoro nei confronti del solo datore di lavoro, unico soggetto ritenuto responsabile in sede giudiziale, avendo gli attori assolto all’onere probatorio sugli stessi incombenti di allegare e provare radicali cambiamenti delle abitudini di vita a seguito della morte del congiunto).*

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Tribunale di Lecce, II Sez., sent. 2391 n. del 01/09/2023

Giudice Est.: Dott. Antonino Ierimonti

M.S. (attrice) c/ M. S.R.L.S. (convenuto)

RISOLUZIONE CONTRATTO A ESECUZIONE CONTINUATA O PERIODICA

Riferimenti normativi: 1458 c.c.

Infondata si presenta la domanda di restituzione formulata dalla attrice a titolo di corrispettivo nei confronti della convenuta in conseguenza della risoluzione del contratto “di fornitura e di servizi”. Ed invero, tale domanda è stata formulata in maniera incompatibile con le ulteriori domande di restituzione delle somme formulate nei confronti della società convenuta, avendo la attrice richiesto la restituzione delle somme scassettate, così implicitamente confermando il parziale adempimento della prestazione assunta dalla convenuta, indipendentemente dalle modalità esecutive e dalla collaborazione di un dipendente della società committente, sebbene le stesse somme scassettate siano poi state oggetto di furto o illegittimamente trattenute da quest’ultima. Conseguentemente, trattandosi di un contratto evidentemente ad esecuzione continuata o periodica, prevedendo il regolamento una serie di obbligazioni da adempiere giornalmente, riguardo al quale l’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite ai sensi dell’art. 1458 c.c., si deve ritenere che l’importo richiesto a titolo di restituzione abbia rappresentato, al contrario, il corrispettivo pattuito sino all’intervenuta risoluzione. *(Nel caso di specie il Giudice ha rigettato la domanda restitutoria formulata dall’attrice in conseguenza della risoluzione del contratto di fornitura e servizi.)*

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE

Tribunale di Lecce, II sez. civ., ordinanza del 28/02/2023

Giudice monocratico: Dott. Gianluca Fiorella

L'E. s.r.l. (attore) c/ C. S.r.l. (convenuto)

DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE – INADEMPIMENTO – RESTITUZIONE DI SOMME DI DENARO – PRETESE RISARCITORIE O RESTITUTORIE – FALLIMENTO – RITO SPECIALE FALLIMENTARE – PRINCIPIO DI OBBLIGATORietà ED ESCLUSIVITÀ – IMPROCEDIBILITÀ

Riferimenti normativi: *artt. 24, 52, 72 comma 5, R.D., 16 marzo 1942, n. 267.*

La domanda di risoluzione proposta prima della dichiarazione di fallimento, se diretta in via esclusiva a far valere le consequenziali pretese risarcitorie o restitutorie in sede fallimentare, non può proseguire in sede di cognizione ordinaria, ma deve essere interamente proposta secondo il rito speciale di cui alla legge fallimentare. La riforma della legge fallimentare del 2006, infatti, ha inteso rafforzare i principi della competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare (art. 24), nonché il principio della obbligatorietà ed esclusività delle forme dell'accertamento del passivo (art. 52). In ossequio alla *ratio* sottesa a tali principi, l'art. 72, comma 5, secondo periodo, della legge fallimentare dispone l'attrazione dell'intera domanda – di accertamento della risoluzione del contratto e consequenziale risarcimento/restituzione – al rito fallimentare.

SANZIONI AMMINISTRATIVE E STATO DI NECESSITA'

Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 203 del 25/01/2023

Giudice: Dott.ssa Piera Portaluri;

M.I.T. (ricorrente) c/ **P.M.** (resistente)

SANZIONI AMMINISTRATIVE – CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA' –
ESIMENTE DERIVANTE DA STATO DI NECESSITA' - PRESUPPOSTI

Riferimenti normativi: art. 4, legge n. 689/1981; artt. 54 e 59 c.p.

In tema di sanzioni amministrative, l'esimente dello stato di necessità contemplata dall'art. 4 della Legge n. 689/1981, in applicazione degli artt. 54 e 59 c.p., presuppone la sussistenza di un'effettiva situazione di pericolo imminente di un grave danno alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'erronea convinzione, provocata da concrete circostanze oggettive, di trovarsi in tale situazione. *(Nel caso di specie, il Giudice ha riformato la sentenza impugnata, ritenendo che la sindrome di cefalea, invocata dal trasgressore, non potesse integrare l'esimente dello stato di necessità, atteso che, anche in ipotesi di problemi di carattere medico-sanitario, la situazione di pericolo deve avere un carattere di indilazionabilità e cogenza tale da non lasciare all'agente alternativa diversa dalla violazione di legge).*

SIMULAZIONE RELATIVA

Tribunale di Lecce, I sez. civ., sent. n. 2083 del 05/07/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Eleonora Guido;

C.A. e C.C. (attrici) c/ V.G. (convenuta) nonché C.A. e V.P. (convenuti)

AZIONE DI SIMULAZIONE ESPERITA DAL LEGITTIMARIO LESO – ONERE DELLA PROVA

Riferimenti normativi: *art. 1417 c.c.*

L'erede legittimario che propone domanda di accertamento della simulazione relativa di una compravendita, assumendo che detta vendita dissimuli una donazione, qualora agisca a tutela del diritto, riconosciutogli dalla legge, all'intangibilità della quota di riserva, proponendo in concreto una domanda di riduzione, nullità o inefficacia della donazione dissimulata, assume la qualità di terzo rispetto ai contraenti, con conseguente ammissibilità della prova testimoniale o presuntiva senza limiti o restrizioni. In tal caso, infatti, la lesione della quota di riserva assurge a *causa petendi* accanto al fatto della simulazione ed il legittimario – benché successore del defunto – non può essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall'art. 1417 c.c.; né assume rilievo il fatto che egli – oltre all'effetto di reintegrazione – riceva, in quanto sia anche erede legittimo, un beneficio dal recupero di un bene al patrimonio ereditario, non potendo applicarsi, rispetto ad un unico atto simulato, per una parte una regola probatoria e per un'altra una regola diversa.

SINISTRO STRADALE – RIPRISTINO DEI LUOGHI

Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 2129 del 11/07/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Viviana Mele;

L.C.S. (attore) c/A.A. + 1 (convenuti)

**OBBLIGAZIONI DI PAGAMENTO RCA PULIZIA STRADALE POST SINISTRO – AZIONE
RISARCITORIA SPESE RIPRISTINO SICUREZZA STRADALE**

Riferimenti normativi: *artt. 14, 15 e 211 C.d.S.; art. 2043 c.c.*

Il pagamento delle spese sostenute per le attività di rimozione dei detriti e ripristino post incidente stradale non possono gravare in capo alla compagnia che assicura il veicolo per la R.C.A. in quanto il servizio di pulizia non è un danno che deriva in via immediata e diretta dal sinistro stradale, bensì attiene a condotte autonome e distinte con obblighi a carico del proprietario e dell'utente della strada indipendentemente dal fatto che vi sia circolazione di un veicolo e che si verifichi un sinistro *(Nel caso di specie, il Giudice ha respinto la richiesta di pagamento per la pulizia dei detriti volti al ripristino della sicurezza stradale avanzata a titolo di corrispettivo nei confronti delle compagnie assicurative RCA da un'impresa delegata dal Comune, ente proprietario della strada, in virtù di una Convenzione sottoscritta con l'ente comunale che autorizzava l'impresa a trattenere le somme corrisposte dalle compagnie assicurative a titolo di corrispettivo per l'attività di ripristino post incidente stradale svolta. La Convenzione, infatti, pur formalmente riconosciuta valida sotto il profilo amministrativo, non può creare un obbligo risarcitorio in capo alla compagnia che assicura il veicolo per la RCA. Il Comune, che non è danneggiato dal sinistro, ma mero ente che adempie ad un obbligo, non può pretendere il pagamento da parte delle compagnie assicuratrici RCA delle obbligazioni cui lui stesso è tenuto per una Convenzione volta al rispetto di tale obbligo).*

TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Tribunale di Lecce, sez. lavoro, sent. n. 1292 del 06/04/2023

Giudice Est.: Dott. Giovanni De Palma;

M.M.L. (attore) c/ **I.** (convenuto)

QUANTIFICAZIONE INTEGRAZIONE SALARIALE – LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE SALARIALE – MODALITA' DI CALCOLO

Riferimenti normativi: art. 3, D. Lgs. n. 148/2015

La quantificazione dell'integrazione salariale presuppone, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 148/15, il ragguglio ad ora della retribuzione fissa goduta in rapporto all'orario normalmente praticato, traducendosi, in concreto, nella divisione della retribuzione contrattuale per il divisore contrattuale mensile e deve contenersi nel limite dell'80% della retribuzione globale spettante al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale, richiedendosi quindi in prima battuta la sua riduzione sino al detto 80% e di seguito la moltiplicazione del valore unitario ottenuto per il numero delle ore di mese in mese non prestate. *(Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio volto alla corretta determinazione del trattamento di integrazione salariale spettante al ricorrente, ha ritenuto non conciliabili con la normativa di riferimento le modalità di calcolo con cui l'istituto convenuto ha operato la liquidazione di detta integrazione, in quanto il metodo utilizzato ha considerato un valore disancorato dal riferimento all'80% della retribuzione globale espressamente indicato dal comma 1, art. 3, D. Lgs. n. 148/15 ed è giunto all'applicazione di una riduzione del massimale mensile generalizzata e illogica, pur non superando l'integrazione dovuta l'importo di detto massimale).*